

Aut. 1431 Comp. Civ.



# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta

composta dai Sigg. Magistrati:

- 1. Dott. GIOVANNI MARLETTA \_\_\_\_\_ Presidente
- 2. Dott. FRANCESCO CARIMI \_\_\_\_\_ Consigliere relatore
- 3. Sig.ra MARIA STELLA GIUNTA \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 4. Sig. DIEGO CALABRESE \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 5. Sig.ra GRAZIA LUNETTA \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 6. Sig. SERGIO LEPRINI \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 7. Sig.ra MARIA A. LO PORTO \_\_\_\_\_ Giudice Popolare
- 8. Sig.ra FLORISA PIGNATONE \_\_\_\_\_ Giudice Popolare

Con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Dott. Leonardo Tamborini e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario Sig.ra Gina Mirisola ha pronunciato la seguente:

### SENTENZA

### CONTRO

**RIINA SALVATORE**, nato il 16/11/1930 a Corleone;  
in atto detenuto C/o Casa Circondariale di Ascoli Piceno;  
Ord. cust. caut. in carcere del 18/1/1995 – notif. 30/1/1995

**Detenuto – Pres. in videocollegamento**

**AGATE MARIANO**, nato il 19/5/1939 a Mazara del Vallo;  
in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Tolmezzo;

N.17/00 Reg. Sent

N 2/99 Reg. Gen.

N 2729/95 Reg. N.R.

N. 278/01 Rep.

### SENTENZA

In data

**20/05/2000**

Depositata in  
Cancelleria il

29.1.2001

Il Direttore di Sezione

**IL CANCELLIERE C2**  
**Dott. Aldo Falzone**

Addi

23/1/02 per il  
30/1/02 per il 2°  
Redatt. e sched. e

N.

Art. Camp. Pen.

**Detenuto – Pres. in videocollegamento**

**APPELLANTI**

avverso la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta emessa il 12/6/1998 che dichiarava RIINA Salvatore e AGATE Mariano colpevoli dei reati loro ascritti, unificati con il vincolo della continuazione; condannava i predetti imputati alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno a quelle del mantenimento durante la propria custodia cautelare; dichiarava RIINA Salvatore e AGATE Mariano interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato di interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori; disponeva la pubblicazione per estratto della presente sentenza di condanna mediante affissione nel Comune di Caltanissetta ed in quello in cui i condannati avevano l'ultima residenza, nonché la pubblicazione sui giornali quotidiani "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "LA Sicilia", a cura della Cancelleria ed a spese dei predetti condannati; condannava RIINA Salvatore e AGATE Mariano al risarcimento in solido dei danni, da liquidarsi in separata sede giudiziaria civile, in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente pro tempore, e Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, nonché alla rifusione in solido delle spese processuali in favore delle predette parti civili, che liquida in lire duemilionicinquecentomila (2.500.000) per onorario difensivo, oltre I.V.A. e C.P.A.; ordinava la confisca di quanto in giudiziale sequestro probatorio; fissava in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza, in considerazione della gravità delle imputazioni; ordinava sospendersi, ai sensi dell'art. 304/1 co. lettera c) c.p.p., i termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni sopra indicato.

**IMPUTATI**

- A) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 5 e 10, 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 c.p. perché in concorso tra loro, con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede

separatamente e con altri allo stato non identificati, con premeditazione - i primi tre, quali mandanti, organizzando il delitto, il quarto eseguendo materialmente l'omicidio, tutti operando quali appartenenti all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" al fine di agevolare l'attività - cagionavano la morte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Trapani, Giangiacomo Ciaccio Montalto, mediante l'esplosione di più colpi di armi da fuoco calibro 38 special e 7.65 parabellum. Con le aggravanti di avere commesso il fatto in più di cinque persone, in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

In Valderice, provincia di Trapani, il 25/01/1983.

B) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 10, L. 497/74 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente detenuto più armi cal. 38 special e 7.65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A).

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, fino al 25/1/1983.

C) in ordine al delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv, 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 12, L. 497/74 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, con MESSINA Antonio Salvatore, ASARO Mariano, con altri soggetti nei confronti dei quali si procede separatamente e con altri allo stato non identificati, illegalmente portato in luogo pubblico più armi cal. 38 special e 7.65 parabellum, di marca e tipo imprecisati, al fine di commettere il reato sub A).

Accertato in Valderice, provincia di Trapani, il 25/1/1983.

## CAPITOLO I

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Assise di Caltanissetta, con sentenza del 12.6.1998, dichiarava Riina Salvatore e Agate Mariano responsabili dei delitti loro in concorso ascritti e, unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, li condannava alla pena dell'ergastolo; inoltre, li condannava, in solido, al pagamento delle spese processuali e, pro quota, a quelle del mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

La Corte di Assise dichiarava i due imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, in stato d'interdizione legale e decaduti dalla potestà di genitori; disponeva la pubblicazione della sentenza di condanna mediante affissione, per estratto, nel Comune di Caltanissetta e in quello in cui i condannati avevano avuto l'ultima residenza e, per estratto e per una sola volta, su "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Giornale di Sicilia" e "La Sicilia".

La Corte di Assise condannava, inoltre, gli imputati Riina Salvatore e Agate Mariano al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite (Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro di Grazia e Giustizia), nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza, sostenute da ciascuna delle parti civili e liquidate in complessive lire 2.500.000, oltre I.V.A. e C.P.A.

La Corte di Assise assolveva Messina Antonio Salvatore e Asaro Mariano dai reati loro ascritti per non avere commesso il fatto e ne ordinava l'immediata

FC-

scarcerazione, se non detenuti per altro titolo; disponeva, infine, la confisca di quanto sequestro.

2. Avverso la sentenza hanno proposto appello entrambi gli imputati condannati, tramite i loro difensori, chiedendo:

1) RIINA SALVATORE : l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

2) AGATE MARIANO (con due separati atti di appello)

a) dichiararsi l'inutilizzabilità dell'attività compiuta nell'udienza del 10 febbraio 1998, svoltasi a Genova (esame dell'imputato di reato connesso Ferro Giuseppe) per violazione del diritto di difesa, non avendo i difensori potuto partecipare alla udienza;

b) l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

b) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "per il controesame" di Ferro Giuseppe (collaboratore di giustizia);

c) la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale "per produrre tutti i verbali resi da Sinacori, dinanzi le varie autorità giudiziarie" e per "l'audizione dello stesso".

3. Il Presidente della Corte di Assise di Appello, con decreto del 13.7.1999, disponeva la citazione dei due imputati, condannati in primo grado, nonché delle parti civili per l'udienza del 5 ottobre 1999 e, con separato provvedimento emesso il 2 giugno 1999, disponeva il collegamento a distanza, essendo Riina Salvatore e Agate Mariano sottoposti al regime dell'art. 41bis dell'ordinamento penitenziario. FC

Il processo, per il legittimo impedimento dell'imputato Agate Mariano che era impegnato davanti ad altra autorità giudiziaria, è stato rinviato all'udienza del 3 dicembre 1999.

Svolta la relazione della causa da parte del giudice relatore, il processo, su istanza del difensore d'ufficio dell'imputato Agate Mariano, è stato rinviato all'udienza del 17 febbraio 2000 ed è stata disposta, su richiesta del Procuratore Generale, la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare fino alla udienza di rinvio (cfr. verb. ud. 3 dicembre 1999, trascrizioni, pag. 21 - 23).

All'udienza del 17 febbraio 2000 il processo è stato rinviato al 19.4.2000, per la impossibilità di avere il collegamento a distanza con gli istituti carcerari dove si trovavano detenuti i due imputati; è stata, inoltre, disposta la notificazione del verbale di udienza ad Agate Mariano e a Riina Salvatore, con avviso ai difensori degli imputati e alle parti civili.

All'udienza del 19 aprile 2000 la Corte, pronunciandosi sull'eccezione di nullità sollevata dal difensore di Agate Mariano e sulle richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale in grado di appello, ha pronunciato l'ordinanza della quale appare opportuno trascrivere il dispositivo: "rigetta l'eccezione di nullità proposta dall'avv. G. Anania, difensore di Agate Mariano; dispone l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese da Ferro Giuseppe davanti la Corte di Assise di Trapani in data 8.11.1999; visto l'art. 234 c.p.p., dispone l'acquisizione degli altri documenti prodotti dal difensore dell'imputato Agate Mariano" (cfr., anche, verb. ud. 19 aprile 2000, trascrizioni, pag. 20 - 21).

FC-

Il Presidente della Corte ha, quindi, dichiarato chiuso il dibattimento ed il Procuratore Generale ha formulato le conclusioni (cfr. verb. ud. 19 aprile 2000, trascrizioni, pag. 22 - 49).

L'avvocato G. Anania, difensore dell'imputato Agate Mariano, ha chiesto un rinvio (cui si è opposto il Procuratore Generale), deducendo di non avere potuto preparare la discussione e la Corte ha pronunciato l'ordinanza con la quale ha rinviato all'udienza del 20 maggio 2000 (cfr. verb. ud. 19 aprile 2000, trascrizioni, pag. 64 - 65).

Quindi, su richiesta del Procuratore Generale, la Corte ha disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, nei confronti di Riina Salvatore e di Agate Mariano, fino all'udienza di rinvio; ha, inoltre, ordinato la trasmissione al Presidente del Consiglio degli avvocati di Palermo del verbale d'udienza, comprese le trascrizioni per le determinazioni sul comportamento tenuto dall'avvocato Giovanni Anania (cfr. verb. ud. 19 aprile 2000, trascrizioni, pag. 74 - 75).

All'udienza del 20 maggio 2000 l'imputato Agate Mariano ha revocato la nomina dell'avv. G. Anania ed ha nominato suo difensore l'avv. A. Impellizzeri, confermando la nomina dell'avv. A. Veneto.

Hanno quindi formulato le conclusioni, come riportate nel verbale d'udienza, i due difensori dell'imputato Riina Salvatore e, quindi, i difensori dell'imputato Agate Mariano.

La Corte, dopo le conclusioni delle parti, si è ritirata in camera di consiglio per deliberare; è, poi, rientrata in aula e il Presidente ha dato lettura del dispositivo, allegato al fascicolo processuale.

## CAPITOLO II

### L'ESECUZIONE MATERIALE DEL DELITTO

1. I carabinieri del nucleo operativo del gruppo di Trapani, su segnalazione della centrale operativa, a sua volta avvertita per telefono dai carabinieri di Valderice, si recavano, alle ore 7,15 del 25.1.1983, a Valderice, in via Carollo e, all'altezza del civico numero 2, trovavano "in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse stradale" l'autovettura bianca, Volkswagen Golf Diesel, targata TP 233 182.

"Tale automezzo" - si legge nel verbale di sopralluogo redatto il 26.1.1983 ed acquisito al fascicolo del dibattimento - "si presentava con il lunotto totalmente infranto, il cristallo dello sportello di sinistra scheggiato in tutta la sua totalità con una breccia frastagliata decentrata verso il montante destro della portiera, venutasi a creare per la caduta verso l'interno dei frammenti di vetro" (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 1, F. 162 e fascicolo dei rilievi fotografici del 25. 1. 1983, F. 167 - 171 e 176 - 179; cfr., anche, per la descrizione dei luoghi, rilievi planimetrici, F. 164, tra gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento con ordinanza pronunciata nell'udienza dibattimentale del 10.3.1998: cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 159 - 160 e 165).

All'interno dell'autovettura giaceva il corpo, senza vita, del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Il cadavere del magistrato era "riverso sui sedili anteriori in posizione supina e trasversale, con la testa rivolta verso lo sportello di destra e gli arti inferiori verso



lo sportello di sinistra; la gamba destra, leggermente divaricata verso il volante poggiava con il piede sul pavimento dell'autovettura mentre il piede sinistro si intravedeva incastrato tra la portiera ed il sedile lato guida, con la punta rivolta in avanti" (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 1, F. 162 e fascicolo dei rilievi fotografici del 25. 1. 1983, F. 180 - 182 e 205 - 208).

L'orologio dell'autovettura era fermo alle ore 1,12 (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 1, F. 162 e fascicolo dei rilievi fotografici del 25. 1. 1983, F. 221).

"Il parabrezza" - prosegue l'estensore del verbale di sopralluogo redatto il 26.1.1983 - "si presentava scheggiato a raggiera, nella parte sinistra per chi guardava l'automezzo, conseguentemente al foro prodotto da un proiettile in uscita. Gli sportelli della autovettura si presentavano entrambi chiusi e solo quello di destra con la sicura inserita. Sul fascione superiore del lunotto, quasi al centro, si notava la lastra forata da almeno due colpi di arma da fuoco. Sulla parte posteriore del tetto, leggermente spostato a sinistra rispetto al foro di entrata sopra descritto, si notava la striatura lasciata da un proiettile. Tra le guarnizioni del lunotto, leggermente sulla destra del foro sul fascione, si notava una slabbratura della guarnizione stessa e della parte in lamiera provocata da altro colpo d'arma da fuoco" (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 1 - 2, F. 162 - 163 e rilievi fotografici, F. 176 - 178 e 183).

Dopo la rimozione del cadavere, fu trovato tra le gambe del magistrato un thermos; i carabinieri rilevarono, infine, che "la leva del freno a mano era in posizione di stazionamento" e che "la leva del cambio" (era) "inserita sulla seconda marcia" (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 1 - 2, F. 163 e fascicolo dei rilievi fotografici, F. 181).

FC-

Sono stati rinvenuti e sequestrati:

1) sul manto stradale:

- a) dieci bossoli calibro 30 Lueger (sul lato sinistro dell'autovettura);
- b) due frammenti di incamiciatura di proiettile (sul lato sinistro dell'autovettura);
- c) cinque bossoli cal. 7,65 parabellum G.F.L., Giulio Fiocchi (sul lato destro della autovettura);
- d) tre bossoli calibro 30 Lueger (sul lato destro della autovettura);

2) sulla parte anteriore sinistra dell'autovettura, "in diagonale rispetto alla base dell'antenna della radio":

- a) due frammenti di piombo incamiciati, "verosimilmente caduti di rimbalzo dopo che il proiettile aveva impattato sulla lamiera del portone d'ingresso, anta sinistra, e sul montante in marmo dello stesso lato"

3) il thermos - che il dott. G. G. Ciaccio Montalto aveva nell'auto e teneva tra le gambe - "era stato attinto da un colpo d'arma da fuoco, che lo aveva perforato in senso diagonale e dall'alto verso il basso, e da altro colpo di rimbalzo che aveva provocato un'ammaccatura" (cfr. verbale di sopralluogo citato, pag. 2, F. 163 e fascicolo dei rilievi fotografici, F. 184 - 204, 209 - 216 e 222 - 223).

Il teste Santomauro Bartolomeo, che ha partecipato al sopralluogo, ha riferito che il magistrato "era stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco esplosi da più parti, sia dalla parte posteriore sia dalla fiancata sinistra", ha confermato che furono "repertati" tredici bossoli calibro 30 Lueger e cinque bossoli calibro 7,65 parabellum ed ha precisato che l'agguato era stato eseguito da più persone ed era stato condotto almeno da due lati, "da dietro" e "dalla fiancata sinistra" (cfr. verb. ud. 10.3.1998, trascrizioni, pag. 104 - 106 e 160).

FC

2. Il teste Santomauro Bartolomeo ha riferito che, a circa sette o otto chilometri di distanza dal luogo dell'agguato, fu trovata dalla polizia di Stato un'autovettura bruciata.

Si tratta della "carcassa" dell'autovettura Alfa Sud, rinvenuta dalla squadra mobile della questura di Trapani il 25.1.1983 in via Anchise di contrada Pizzolungo; l'autovettura era stata rubata a Tramuta Simone, in Campobello di Mazara, il 27.8.1982 (cfr. verbale di rinvenimento del 25.1.1983, copia dei rilievi fotografici e denuncia del furto ai carabinieri di Campobello di Mazara, tra gli atti prodotti dal Pubblico Ministero ed acquisiti al fascicolo del dibattimento, F. 15 - 24).

3. Dalla relazione della consulenza necroscopica, eseguita sul cadavere del dott. G. G. Ciaccio Montalto dal prof. Biagio Guardabasso (acquisita al fascicolo del dibattimento, dopo l'esame del consulente, all'udienza del 14.11.1997), risulta che, nel corso dell'esame necroscopico, sono stati trovati nel corpo della vittima tredici "pezzi" tra proiettili e frammenti di proiettile; dall'esame su alcuni indumenti indossati dal magistrato è, inoltre, emerso che la vittima era stata raggiunta da 14 colpi d'arma da fuoco ed aveva riportato "ferite rapidamente mortali al cuore, ai polmoni e al cervello"; due colpi erano stati esplosi a breve distanza, da quindici a venti centimetri per il calibro medio e fino a trentacinque centimetri per il grosso calibro (cfr. relazione citata, pag. 18 - 19 e 25 - 26; cfr., anche verb. ud. 14.11.1997, trascrizioni, pag. 8 - 13 e 19 - 22, esame del prof. B. Gurdabasso).

Il consulente ha, quindi, potuto stabilire:

FC-

- 1) "l'epoca della morte di Ciaccio Montalto Gian Giacomo può farsi risalire a 15 ore prima dell'esame necroscopico iniziato ad eseguire alle ore 16 del 25.1.1983" (e, dunque, all'una del 25.1.1983);
- 2) "la morte è stata causata da insufficienza cardiorespiratoria e cerebrale per tamponamento cardiaco e polmonare da emopericardio ed emotorace acuto e per emorragia e spapolamento cerebrale di natura traumatica";
- 3) "i mezzi che l'hanno provocata vanno identificati in alcuni colpi d'arma da fuoco caricata a proiettile unico che raggiungendo la vittima alla testa e al torace hanno prodotto lesioni rapidamente mortali";
- 4) "la vittima è stata raggiunta da 14 colpi esplosi con direzione dall'avanti all'indietro (alla testa e al torace); dall'avanti all'indietro e da sinistra verso destra (al torace e agli arti superiori) e da dietro in avanti (alla regione scapolare destra). Quest'ultimo colpo sarà stato esploso attraverso il lunotto posteriore della autovettura";
- 5) "sulla base della direzione dei colpi lo sparatore o gli sparatori, essendo state adoperate almeno due armi di cui una di cal. 7,65 e l'altra di cal. 38, al momento della esplosione dei colpi dovevano trovarsi davanti e alla sinistra della vittima e dietro di essa per qualcuno dei colpi sparati" (cfr. relazione del 4.3.1983, tra gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, F. 43 - 76; cfr., anche, verb. ud. 14.11.1997, pag. 13 - 18, 33 - 35, dichiarazioni del prof. Biagio Guardabasso).

4. Sulla base della consulenza balistica, eseguita dal prof. Domenico Compagnini, dal capitano Giovanni Lombardi e dal maresciallo Carmelo Stramondo (acquisita

FC-

al fascicolo del dibattimento, dopo l'esame dei consulenti, all'udienza del 19.12.1997), è stato possibile accertare:

- 1) "I 18 bossoli calibro 7,65 parabellum (R1... R13 e A1... A5) rinvenuti a terra e sull'auto in occasione del sopralluogo per la morte del dott. Gian Giacomo Ciaccio Montalto sono stati tutti esplosi da una medesima arma";
- 2) "anche gli otto proiettili calibro 7,65 parabellum estratti dalla vittima (A1 e B1... B7) risultano esplosi da una unica arma";
- 3) "le caratteristiche impresse sui reperti sopra indicati lascerebbero ipotizzare lo impiego di un'arma a funzionamento automatico, con massa battente e percussore fisso, canna solcata da quattro rigature destrorse, cal. 7,65 parabellum, di costruzione artigianale";
- 4) I due proiettili "in piombo calibro 38 special, C1 e C2, quest'ultimo del tipo wad cutter", estratti dal cadavere della vittima, "provengono" - si legge nella relazione della consulenza balistica - "da due armi diverse. Il primo (C1), con cinque rigature destrorse, presenta caratteristiche riconducibili a revolvers del tipo Smith & Wesson 38S; l'altro (C2), con otto rigature destrorse, potrebbe essere stato esploso da un revolver Ruger Blackhawk, Rohm Rg 38S, Arminius, Charter mod under cover ecc. Ad una maggiore precisione si oppone il pessimo stato del reperto affetto da notevoli deformazioni (cfr. relazione citata, pag. 27 - 28, F. 117 - 118).

Il prof. Domenico Compagnini, esaminato nell'udienza dibattimentale del 19.12.1997 assieme al colonnello Lombardi Giovanni, ha confermato che erano stati impiegati, nell'esecuzione dell'omicidio del magistrato, sicuramente "due

revolver, uno dei quali solcato da cinque rigature destrorse, e un'arma 7,65 parabellum e una pistola mitragliatrice”.

Lo stesso consulente ha, inoltre, precisato che la pistola mitragliatrice era stata “allestita” dall'artigiano Ponari Guglielmo (cfr. verb. ud. citata, pag. 38 - 41, deposizione del prof. D. Compagnini).

Il prof. Domenico Compagnini ha, infine, escluso l'impiego di un'arma P38 (cfr. verb. ud. citata, pag. 41).

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, concludendo le indagini preliminari, richiedeva il rinvio a giudizio di Salvatore Minore, Calogero Minore, Farina Ambrogio, Farina Salvatore (come mandanti del delitto) e Evola Natale (quest'ultimo come esecutore materiale).

Il processo si concludeva con l'assoluzione di tutti gli imputati, pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta con sentenza del 30.11.1992, divenuta irrevocabile.

6. Spatola Rosario, dopo la conclusione del giudizio definitivo con la sentenza di assoluzione in precedenza indicata, rendeva dichiarazioni secondo le quali Messina Antonio Salvatore, su incarico di Agate Mariano, aveva organizzato l'omicidio del magistrato; omicidio che era stato deciso da Riina Salvatore.

Esecutore materiale del delitto era stato, secondo Spatola Rosario, Asaro Mariano il quale aveva utilizzato un'arma datagli in prestito da L'Ala Natale (circostanza, questa, che era confermata da Filippello Giacomina, convivente di L'Ala Natale, all'epoca dei fatti).

Anche Calcara Vincenzo aveva indicato in Messina Antonio Salvatore colui il quale aveva organizzato l'omicidio del magistrato e in Asaro Mariano l'esecutore materiale.

Messina Antonio Salvatore e Asaro Mariano sono stati assolti, con la sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta del 12.6.1998, dai reati loro ascritti per non averli commessi, avendo il giudice di primo grado ritenuto "assolutamente inattendibili" (anche perché smentite da altre prove) le dichiarazioni accusatorie rese da Spatola Rosario, Filippello Giacoma e Calcara Vincenzo nei confronti delle persone chiamate in reità (cfr. sentenza citata, parte prima, capitolo secondo, pag. 22 - 38 e parte seconda, capitolo terzo, pag. 70 - 77).

La sentenza, limitatamente al capo relativo all'assoluzione di Asaro Mariano e Messina Antonio Salvatore, è divenuta irrevocabile, non essendo stata impugnata dal Pubblico Ministero.

L'esame di questa Corte è, dunque, limitato alla posizione dei soli mandanti dello omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto (Riina Salvatore e Agate Mariano).

Preliminare all'esame è, tuttavia, la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (Ferro Giuseppe, Sinacori Vincenzo, Patti Antonio, Milazzo Francesco, Giovanni Brusca e Messina Leonardo); dichiarazioni che saranno riportate nei capitoli che seguono.

Appare, però, opportuno osservare, sin da adesso, che non si terrà conto delle dichiarazioni di Filippello Giacoma, Spatola Rosario e Calcara Vincenzo perché va condiviso il giudizio di inattendibilità - intrinseca ed estrinseca - espresso dal giudice di primo grado nei confronti di questi ultimi tre dichiaranti, per tutte le considerazioni svolte nella sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta.

FC

Le loro dichiarazioni, dunque, non saranno riportate, non essendo state prese in considerazione ai fini della valutazione della posizione processuale degli odierni imputati.

E', infine, necessario, prima di riportare la sintesi delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel primo grado di questo giudizio, illustrare, nel capitolo che segue, i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale sui criteri di valutazione della prova e, in particolare, sulla chiamata in correità (o in reità), ai quali si è attenuta questa Corte.

FC—



**CAPITOLO III****CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA  
A NORMA DELL'ART. 192 C.P.P., CON RIFERIMENTO ALLA  
CHIAMATA IN CORREITÀ E ALLE DICHIARAZIONI DEI  
COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

Le dichiarazioni rese da Ferro Giuseppe, da Milazzo Francesco, Patti Antonio e dagli altri collaboratori di giustizia, esaminati nel primo grado di questo giudizio, costituiscono il nucleo probatorio più rilevante per ricostruire il gravissimo fatto delittuoso, oggetto del processo.

Una disamina dei criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento alla chiamata in correità, è contenuta nella sentenza di primo grado; non è, tuttavia, superfluo riaffermare alcuni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità, prima di passare alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Occorre, innanzitutto, ribadire che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, la chiamata in correità ha valore di prova e non di mero indizio (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998, Civardi ed altro; Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997, Bompressi ed altri); tale principio può ritenersi ormai *ius receptum*, sicché non può essere condiviso l'assunto secondo cui la chiamata in correità costituirebbe un mero indizio.

E' stato, poi, affermato che tale elemento di prova non è autosufficiente, avendo l'art. 192, comma terzo, c.p.p. sancito la necessità che la chiamata in correità sia

FC-

assistita da elementi estrinseci idonei a confermarne l'attendibilità (cfr., ancora, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 17.6.1998, n. 7240, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 13.2.1997, n. 1315 - ud. 29.5.1996 - Schemmari ed altro).

La necessità che le dichiarazioni, rese a norma dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., siano confortate da elementi probatori estrinseci alla chiamata, che ne avvalorino e confermino la veridicità, impone, dunque, la verifica dell'attendibilità intrinseca e l'accertamento della esistenza di riscontri esterni.

La giurisprudenza prevalente ritiene che il riscontro dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del coimputato debba precedere l'accertamento di eventuali riscontri esterni; è, quindi, necessario che le predette dichiarazioni siano sottoposte ad un accurato esame volto ad accertare la credibilità soggettiva del dichiarante che deve essere desunta dalla circostanza che essa provenga da soggetti che possono conoscere la verità perché concorrenti nella consumazione dei fatti delittuosi di cui riferiscono o siano, almeno, inseriti nel contesto criminale in cui tali fatti avvennero.

Altri indici rivelatori della credibilità soggettiva del dichiarante sono stati individuati nella spontaneità della dichiarazione, nella specificità, costanza e ricchezza di dettagli del discorso narrativo, nella coerenza e nel disinteresse che caratterizzano la chiamata in correità e nell'assenza di contrasto con altre acquisizioni probatorie o di contraddizioni eclatanti.

Questo principio è stato autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte le quali, con la sentenza n. 1653 del 22.2.1993 (imputati Marino ed altri), hanno statuito che, ai fini della valutazione della chiamata in correità, il

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. III -  
Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

giudice deve, in primo luogo, valutare la credibilità del dichiarante "in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socioeconomiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni...".

I principi di diritto enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sono stati riaffermati da successive pronunce del giudice di legittimità, il quale ha sottolineato l'esigenza di una valutazione della personalità del collaboratore di giustizia e, tra l'altro, delle ragioni che lo hanno determinato a collaborare (al fine di una più esatta comprensione delle dichiarazioni accusatorie e della valutazione della loro portata e dei loro limiti) ancor prima che si passi alla valutazione dei riscontri esterni (cfr., tra le ultime, Cass. Pen., Sez. I, 17.12.1998, n. 13272 - ud. 5.11.1998 - Alletto ed altri; Cass. Pen., Sez. VI, 17.6.1998, n. 7240 - ud. 16.4.1998 - Civardi ed altro, già citata).

E', poi, evidente come tale conoscenza e l'indagine sulla personalità delinquenziale del chiamante in correità (o in reità) - in relazione al ruolo

ricoperto all'interno del sodalizio mafioso, a eventuali funzioni decisionali svolte, all'inserimento nel contesto criminale nell'ambito del quale sono stati commessi i fatti-reato raccontati, nonché ai rapporti con i chiamati in correità - siano utili per sventare eventuali manovre ispirate da intenti di depistaggio o di calunnia che possono trovare spiegazione nel passato del dichiarante e, comunque, per smascherarne il mendacio.

Occorre, tuttavia, sottolineare che non necessariamente il mendacio è di portata tale da coinvolgere la globalità delle dichiarazioni, sicché anche sotto questo profilo appare utile il ricorso alla conoscenza della personalità del soggetto per individuare le ragioni che possono aver determinato tale mendacio; nell'ipotesi in cui, infatti, la falsa dichiarazione possa essere ricondotta - sulla base di elementi logici e concreti di valutazione desumibili dalle acquisizioni processuali - a motivi che non coinvolgono l'intera personalità del collaboratore, la valutazione negativa va circoscritta alle sole dichiarazioni che risultino soggettivamente inattendibili perché legati a motivi peculiari, senza che sia lecito procedere a generalizzazioni che coinvolgano la personalità del dichiarante e l'intero suo discorso narrativo.

Deve, comunque, escludersi che, ai fini di valutare l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, sia necessario accertarne il ravvedimento morale; vanno, infatti, abbandonati i criteri di valutazione fondati sull'accertamento di un pentimento reale di natura etica, dovendosi, invece, avere riguardo alla genesi della risoluzione a rendere le dichiarazioni accusatorie e ai rapporti che legano il dichiarante alle persone accusate.

FC

E' stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte il principio, secondo cui: "In tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, il c.d. <<pentimento>>, collegato nella maggior parte dei casi a motivazioni utilitaristiche ed all'intento di conseguire vantaggi di vario genere, non può essere assunto ad indice di una metamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di fondare un'intrinseca attendibilità delle sue provalazioni. Ne consegue che l'indagine sulla credibilità del c.d. <<pentito>> deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pentimento - bensì attraverso l'esame delle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, nonché sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. II, 20.3.1997, n. 36 - c.c. 14.1.1997, Spataro e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che il chiamante in correità risulti generalmente aver fatto parte del mondo criminale, a volte con ruoli di rilievo, non vale ad escluderne l'attendibilità intrinseca, trattandosi di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi, tenuta presente dal legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una verifica sull'attendibilità intrinseca della chiamata in correità e sull'esistenza di riscontri esterni (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108).

Per quanto attiene, poi, ai criteri dettati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, in ordine alla verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria, deve rilevarsi che la spontaneità della dichiarazione deve essere

intesa nel senso che la stessa non sia frutto di imposizione o di condizionamento da parte di terzi ma sia il risultato, quanto alla sua esistenza ed al suo contenuto, di una libera scelta del dichiarante; la specificità e la ricchezza di dettagli attengono al contenuto della dichiarazione accusatoria che, per assurgere a dignità di prova, non può essere generica e priva di riferimenti a circostanze concrete perché queste hanno la funzione di consentire al giudice sia di valutare la precisione, la valenza ed i limiti della medesima dichiarazione accusatoria sia di verificarne la veridicità proprio mediante il controllo delle circostanze medesime.

Il grado di specificità e di ricchezza dei dettagli, che deve richiedersi al fine della verifica dell'attendibilità intrinseca della dichiarazione, varia, a seconda che il soggetto parli di fatti conosciuti direttamente ovvero appresi da terzi, dovendosi nel primo caso richiedere una maggiore precisione del racconto, in quanto la genericità del medesimo può costituire in questo caso un sintomo del mendacio del dichiarante.

La coerenza logica della dichiarazione deve riguardare tutti i diversi punti del fatto riferito dal dichiarante e costituisce un requisito indefettibile ai fini della verifica dell'attendibilità intrinseca.

La costanza della dichiarazione deve, infine, essere valutata con particolare attenzione, soprattutto al fine di comprendere se eventuali difformità siano da attribuire al mendacio del dichiarante o ad involontarie inesattezze del ricordo, considerando, tuttavia, che in momenti diversi è fisiologica una qualche difformità del racconto per il naturale funzionamento dei meccanismi della memoria.

FC-

Non costituisce, per sé sola, manifestazione d'incoerenza un'eventuale maggiore precisione o ricchezza del racconto rispetto alle prime dichiarazioni rese, a volte, alcuni anni prima in altra fase del procedimento.

Non necessariamente, infatti, un successivo ricordo è segno di mendacio piuttosto che di una idonea sollecitazione della memoria.

Su tale materia non possono essere formulate - ad avviso della Corte - regole generali applicabili in modo uguale in tutte le ipotesi, dovendo essere la valutazione fatta caso per caso in relazione alla personalità del chiamante in reità.

Va, peraltro, sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti" (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 17.3.1997, n. 6954 - c.c. 19.12.1996 - Cipolletta e altro).

Si deve, poi, rilevare che l'accertamento della sussistenza o dell'insussistenza del requisito della costanza delle dichiarazioni, seppure idonea a fornire indicazioni utili, non può avere un effetto preclusivo sull'ulteriore vaglio dell'attendibilità della dichiarazione e che persino una ritrattazione - in taluni casi e qualora di essa non siano fornite giustificazioni valide e convincenti - lungi dall'inficiare la precedente dichiarazione accusatoria, può costituire ulteriore conferma della sua veridicità (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 15413 del 21/11/90, Mongardi; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 5536 del 20/05/91, Capece ed altro; Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 8756 del 5/09/91, Giaselli ed altri; Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 7524 del 26/06/92, Biava ed altro; Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n. 7627 del 30/07/96, Alleruzzo ed altri).

FC-

Per quanto concerne il requisito del disinteresse della dichiarazione va, innanzitutto, ribadito che il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità (o in reità), dandosi per scontati i consequenziali benefici di legge e, cioè, le misure premiali (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 7.6.1997, n. 5401 - ud. 13.5.1997 e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 6.5.1998, n. 5270 - ud. 12.3.1998 - Di Martino).

Il fatto che nella maggior parte dei casi vi siano, alla base della scelta di collaborare con lo Stato, principalmente motivazioni utilitaristiche non incide negativamente, per sé solo, sulla validità probatoria delle dichiarazioni accusatorie, poiché il disinteresse che costituisce sintomo dell'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni è quello che deve avere il dichiarante nel fornire una determinata ricostruzione dei fatti criminosi a preferenza di altre e nell'indicare, quali autori dei fatti, determinati soggetti anziché altri.

Il requisito del disinteresse deve considerarsi sussistente allorché dagli atti non emergano elementi concreti che inducano a ritenere che, nell'accusare determinate persone o nel riferire una determinata versione dei fatti, il dichiarante sia mosso dall'intento di scagionare o attenuare la responsabilità propria o di altri, ovvero di accusare falsamente altri e, comunque, dall'intento di perseguire vantaggi diversi da quelli che può conseguire per effetto della scelta collaborativa. L'analisi della credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) deve, dunque, essere condotta a partire dalla personalità di ciascuno dei collaboratori di giustizia anche per accertare la possibilità che essi avevano di conoscere realmente i fatti dagli stessi riferiti in ragione del loro vissuto criminale.



Devono, poi, essere indicati i motivi che verosimilmente li hanno indotti a rendere le loro confessioni e le chiamate in correità o in reità.

In relazione al contenuto della dichiarazione si deve, poi, osservare che l'esame va condotto separatamente per ogni singolo episodio criminoso riferito dal dichiarante, senza che sia possibile estendere automaticamente né in positivo né in negativo la verifica riguardante un determinato fatto agli altri narrati dallo stesso soggetto.

Si ritiene, infatti, che devono sempre essere sottoposti ad accurato ed analitico esame critico i singoli elementi di prova per poi procedere a una valutazione congiunta e comparata degli elementi medesimi e - nel caso in cui si valuti una medesima fonte di prova riferentesi a più fatti del medesimo procedimento o addirittura a fatti concernenti procedimenti diversi - la valutazione della fonte va necessariamente condotta attraverso l'esame dei suoi atteggiamenti con riferimento a ciascun fatto, sicché l'attendibilità o inattendibilità relativa ad un singolo episodio non può essere estesa meccanicamente ad altri fatti, non operando, *in subiecta materia*, la c.d. proprietà transitiva delle valutazioni sulle dichiarazioni dei collaboranti.

Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità implica che la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico ma comporta la stessa conseguenza nel caso in cui sia negata l'attendibilità per una parte del racconto; anche in questa ipotesi l'inattendibilità non coinvolge necessariamente le altre parti del discorso che reggano alla verifica giudiziale del riscontro.

FC-

Non è, quindi, possibile, far discendere da un mendacio o da una scarsa precisione una generale valutazione di discredito della fonte.

Il suddetto principio vale anche all'interno delle propalazioni riguardanti uno stesso fatto criminoso, sicché deve ritenersi pienamente legittima - per tutte le considerazioni svolte - la valutazione frazionata delle medesime (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 25.8.1995, n. 9090; Sez. VI, 19.4.1996, n. 4108; Sez. I, 15.5.1997, n. 4495 - ud. 21.4.1997 - Di Corrado ed altri, secondo cui "E' lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un chiamante in correità, per cui l'attendibilità del medesimo, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggono alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa, non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico").

Analogamente, secondo l'orientamento giurisprudenziale citato che questa Corte condivide, è legittimo ritenere provate solo quelle parti compiute del racconto accusatorio per le quali sussistano validi riscontri, scindendole dalle altre per le quali tali condizioni non ricorrano.

Una volta valutata la credibilità soggettiva del chiamante in correità (o in reità) è necessario procedere alla verifica attraverso gli elementi di riscontro esterni.

Va, al riguardo, ribadito che gli stessi possono essere di qualsiasi tipo e natura e sono stati individuati dalla giurisprudenza, di volta in volta, nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico, negli accertamenti di polizia giudiziaria, nella riscontrata corrispondenza in ordine ai luoghi indicati dal dichiarante, nei

legami esistenti tra il chiamante in correità ed altri soggetti facenti parte della stessa associazione criminosa.

Anche di recente è stato, infatti, affermato dalla Suprema Corte che "La chiamata di correo, che deve avere i requisiti della credibilità e dell'attendibilità intrinseca, ha valore di prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nella sua attendibilità da <<altri elementi di prova>> (che devono essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia l'accertamento sulla credibilità e sull'attendibilità intrinseca e viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qualsiasi tipo e natura, purché logicamente idonei alla conferma dell'attendibilità; conferma che deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1997, n. 1801 - ud. 22.1.1997 - Bompressi ed altri, già citata; Cass. Pen., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036 - ud. 3.4.1997 - Pesce ed altri).

Gli elementi integratori idonei a confermare la chiamata in correità possono essere anche di natura logica e possono consistere in altre chiamate in correità.

La convergenza di più chiamate in correità o di più dichiarazioni accusatorie comporta il loro reciproco riscontro, a condizione che le stesse siano rese in modo indipendente, così da escludere che siano il frutto di previo accordo o traggano origine dalla stessa fonte di informazione (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 30.5.1998, n. 6343 - ud. 31.3.1998 - Avila ed altri, secondo cui i riscontri che devono essere esterni alla chiamata "possono consistere in elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la

chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova"; Cass. Pen., Sez. I, 23.4.1998, n. 4807 - ud. 31.3.1998 - D'Amora, secondo cui il riscontro esterno "idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze").

E' stato, inoltre, affermato che neppure l'accertata conoscenza di precedenti propalazioni costituisce un ostacolo all'originalità delle successive dichiarazioni, ancorché di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio può essere accertata - sul piano soggettivo come su quello oggettivo - in vario modo, non escluso il rilievo di ordine logico concernente "il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenza di prima mano" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 16.6.1992, n. 6992).

Anche la causale del delitto può costituire un elemento di fatto suscettibile di essere riscontrato, sicché - in caso di esito positivo del riscontro - vale a confermare l'attendibilità del dichiarante ed il contenuto della dichiarazione (cfr. Cass., Sez. I, 29.5.1997, n. 5036, già citata).

Il riscontro probatorio estrinseco non deve, poi, costituire prova del fatto da dimostrare, vale a dire avere la consistenza di una prova autosufficiente, ma avere l'idoneità a verificare l'attendibilità del dichiarante.

Quando il riscontro consista in un'altra chiamata in correità non è necessario che questa ultima - a sua volta - riceva la convalida attraverso altro elemento di

riscontro esterno, poiché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sarebbe necessaria alcun'altra operazione di comparazione o di verifica.

Nell'ipotesi di coesistenza e convergenza di più fonti accusatorie i parametri di valutazione della reciproca attendibilità possono essere individuati nell'autonomia e nella convergenza dei rispettivi nuclei fondamentali, autonomia e convergenza tanto più significative quanto più i racconti siano ricchi di contenuto descrittivo.

Eventuali discordanze su alcuni punti possono, in determinati casi, essere attestative della reciproca autonomia delle diverse dichiarazioni accusatorie, in quanto trovino giustificazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio del dichiarante.

La possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità (o in reità) opera anche nel caso di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita alla persona accusata.

In questo caso, il giudice ha l'obbligo di una verifica accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, in applicazione del principio di ordine generale stabilito dal comma primo dell'art. 192 c.p.p. e in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 195, richiamato dal successivo art. 210, comma quinto, c.p.p. (cfr., pressoché nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 11.12.1993 n. 11344 - ud. 10.5.1993 - Algranati ed altri).

Ha, infatti, osservato la Suprema Corte che "la chiamata in reità *de relato*, che rappresenta una fonte indiziaria affine, nella struttura, alla testimonianza indiretta, a differenza della chiamata diretta in reità - la quale può costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora la stessa abbia trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo

specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa - può integrare il grave indizio di colpevolezza solo se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata e al fatto che forma oggetto dell'accusa. Ed invero, quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controllo sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controllo del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, della sussistenza di riscontri esterni individualizzanti" (cfr., nei termini, Cass. Pen., Sez. I, 4.5.1998 n. 1515 - c.c. 12.3.1998 - Bellocco e, in senso conforme, Cass. Pen., Sez. I, 30.7.1997, n. 4618 - c.c. 3.7.1997 - Rigo).

Sotto altro profilo è stato messo in rilievo che per la dichiarazione indiretta "è necessaria, per la sua composta natura, una duplice rigorosa verifica, intrinseca ed estrinseca, una relativa alla credibilità della fonte primaria - il confidente - l'altra relativa alla fonte secondaria - il dichiarante. L'accusa *de relato* abbisogna, quindi, non di un riscontro generico ma di un *quid pluris* più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza" (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 17.12.1996 n. 4144 - c.c. 9.10.1996 - Mannolo).

Deve, poi, ritenersi consentita la valutazione comparativa delle dichiarazioni del teste *de relato* e della fonte primaria "in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostativa che, se fosse, contrasterebbe radicalmente con

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. III -  
 Criteri di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p.

la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 28.10.1998, n. 11320 - ud. 22.9.1998 - Trovato ed altri).

Infine, la chiamata *de relato* - che esige rigoroso controllo sia in riferimento al suo autore, immediato, sia in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo - può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza (cfr. Cass. Pen., 30.6.1993, Tornese).

A questi principi generali ed a quelli che ne costituiscono necessaria conseguenza logica si è attenuta la Corte nella valutazione delle dichiarazioni, rese nel primo grado del giudizio dagli imputati di reato connesso o dagli imputati del medesimo reato.

## CAPITOLO IV

## DICHIARAZIONI RESE DA MESSINA LEONARDO

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Messina Leonardo, esaminato nell'udienza del 15.11.1997, ha riferito di avere fatto parte dell'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra", dall'aprile del 1982, quando fu affiliato alla "famiglia" di San Cataldo.

Egli, in seno al sodalizio mafioso, aveva rivestito le cariche di "sottocapo" e "capodecina" della "famiglia" di San Cataldo, di "coadiutore" del "mandamento" di Vallelunga e aveva ricevuto l'incarico, prima a livello provinciale e poi a livello regionale, di curare gli appalti in tutta la Sicilia centrale.

All'epoca del suo ingresso in "Cosa Nostra", Call Luigi, che era "consigliere provinciale" e "rappresentante" della "famiglia" di San Cataldo, faceva parte della "corrente" di Giuseppe Di Cristina (cfr., anche, verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 216 - 217).

Arrestato nel giugno del 1984 perché indiziato di avere partecipato all'omicidio Gammino, egli fu rimesso in libertà il 24 dicembre 1985.

"All'uscita dal carcere" - ha precisato Messina Leonardo - "sono stato nominato, per volere di Madonia Giuseppe e del vecchio del paese" (Lorenzo Naro) "sottocapo del paese"; in realtà egli si trovò a "gestire" la "famiglia" e il "mandamento", essendo i "rappresentanti" (Lorenzo Naro e Gaetano Pacino) molto anziani, ed era già passato nella corrente "corleonese" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 228 - 233).

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. IV -  
Dichiarazioni rese da Messina Leonardo a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-



Il collaboratore ha precisato che la "commissione interprovinciale" (o regionale) era formata dai "rappresentanti" delle "province", era "il massimo organo regionale" ed esisteva anche all'inizio degli anni '80 (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 184 - 185).

Messina Leonardo ha indicato, come "rappresentante" della "provincia" mafiosa di Trapani, Totò Minore, cui subentrò Mariano Agate; quest'ultimo faceva parte "dell'ala corleonese".

Questa circostanza gli fu riferita, durante un periodo di comune detenzione in carcere, da Funari Giuseppe e da Funari Vincenzo, "reggente", quest'ultimo, della "famiglia" di Trapani e "rappresentante" di Gibellina (cfr., anche, verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 208 - 209 ).

Egli ha, in particolare, dichiarato: "Praticamente, con la morte di Totò Minore, che faceva parte della corrente di Stefano Bontate ed altri, il potere nella provincia di Trapani è passato nelle mani di Mariano Agate" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 185 - 186 e 233 - 234).

E, rispondendo a una domanda del difensore dell'imputato, Messina Leonardo ha ribadito di avere saputo dagli "uomini" dello stesso Agate Mariano che costui era il "rappresentante" della "provincia" di Trapani ed ha precisato che ne ebbe conferma anche da Polara Salvatore, "rappresentante" della "famiglia" di Gela e socio in affari di Madonia Giuseppe.

Egli ha, in particolare, riferito: "Mah, i suoi uomini, perché io mangiavo con Giuseppe Funari e poi lì c'era il *rappresentante* della *famiglia* di Gela che era Salvatore Polara e stavamo insieme. Avevano detto che Mariano Agate era il *rappresentante* della *provincia*, che venivano delle persone quando lui era

detenuto a Trapani, che più omicidi aveva ordinato dal carcere che quando era fuori", anche per la possibilità - ha precisato il collaboratore nel corso dell'esame - che Agate Mariano aveva di incontrare, all'interno del carcere di Trapani, dei "latitanti", secondo quanto gli era stato confidato da Funari Giuseppe, Salvatore Miceli e Salvatore Polara (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 206 e 264 - 266).

Messina Leonardo ha, quindi, delineato la figura di Polara Salvatore: "Polara era il socio di affari, l'uomo di fiducia di Madonia Giuseppe; come lui stesso mi ha detto, era l'uomo che faceva parte del gruppo di mafia in un bivio differente quando hanno sparato al sindaco Lipari, credo, a Castelvetro. Quando c'era Mariano Agate, Santapaola e Mangione nella macchina e in un'altra macchina c'era Madonia Giuseppe e Polara Salvatore. Per avermelo detto il Polara, però io non ero presente" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 207).

Anche Lobocchiaro Giuseppe, "uomo d'onore" di una "famiglia" palermitana, parlava sempre di Agate Mariano, che indicava come "u zu Marianu", lo zio Mariano (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 209 - 210).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che - in un periodo di comune detenzione con Antonio Messina (che gli era stato "raccomandato" da Salvatore Miceli, nipote del "rappresentante" della "famiglia" di Salemi e da Salvatore Polara) e Antonino Riservato (nel cui interesse si rivolsero al collaboratore, attraverso i familiari, i "rappresentanti" di "Cosa Nostra" di San Cataldo) - gli fu confermato da quest'ultimo ciò che gli aveva riferito Funari Giuseppe e, in particolare, che Agate Mariano, prima di essere nominato "rappresentante" della "provincia" di Trapani (e ciò avvenne alla morte di Totò Minore), aveva ricoperto la carica di

“rappresentante” della “famiglia” di Mazara del Vallo (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 234 - 237, 240 e 260 - 263).

Messina Leonardo ha riferito che le indagini su Totò Minore, in relazione allo omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, venivano ironicamente commentate dai Funari e da Polara Salvatore i quali gli avevano anche confidato che Totò Minore era “morto da tempo” quando fu ucciso il magistrato (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 237 - 240).

Il collaboratore, rispondendo a una domanda del presidente della Corte che gli ha chiesto fino a quando Agate Mariano aveva ricoperto la carica di “rappresentante” della “provincia” di Trapani, ha dichiarato: “Sino a quando io ero fuori, nel 1992, si diceva sempre che lui era il *rappresentante*, anche se era a volte detenuto, a volte era libero; perché è uno che apparteneva alla corrente più importante, che aveva il potere” (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 240).

Messina Leonardo ha indicato, tra i componenti della “corrente” dei “corleonesi”, Madonia Giuseppe che ne fu il “rappresentante” prima di Riina Salvatore e Nitto Santapaola che subentrò, a Catania, al Calderone.

Il collaboratore, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero sui rapporti tra Agate Mariano e Riina Salvatore, ha dichiarato: “Direttamente io non sono venuto a conoscenza di nessun rapporto; so solo che erano della stessa corrente, la stessa identica corrente” (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 186 - 187).

Il Messina ha, quindi, riferito sulla struttura di “Cosa Nostra”: “All’interno di ogni *provincia* c’è una *commissione provinciale* che è composta dai *mandamenti* e dai *capimandamento* che si riuniscono in una *commissione della provincia*; praticamente il ceppo base di ogni *famiglia* sono gli *uomini d’onore*. Gli *uomini*

FC-

*d'onore* eleggono il proprio *rappresentante*. I *rappresentanti* si riuniscono ed eleggono il proprio *mandamento*; i *capimandamento* si riuniscono ed eleggono il *rappresentante provinciale*. Il *rappresentante provinciale* automaticamente fa parte della *commissione regionale* che si chiama *commissione interprovinciale*; cioè oltre l'interlocutore del *capofamiglia*, l'interlocutore diretto del *capofamiglia* è il *mandamento*. Nulla può avvenire se il *mandamento* non lo sa" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 188).

A livello provinciale e in tutte le "province" in cui esisteva "Cosa Nostra", esistevano anche le figure di "consigliere" e di "sottocapo" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 217 - 219).

Il "consigliere provinciale" e il "sottocapo" facevano parte della "commissione provinciale" e partecipavano alle riunioni (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 249 - 250).

Il collaboratore, al Pubblico Ministero che gli ha chiesto se avesse conosciuto personalmente Agate Mariano, ha così risposto: "Ci siamo visti tramite le sbarre, ma non abbiamo avuto mai presentazione rituale. Sappiamo tutti e due chi siamo, ma non... anche perché poi io al supercarcere a Termini Imerese ero detenuto con Leonardo Greco e Pino Salvo che si vedeva il passeggio dei differenziati; ci salutavamo, ci parlavamo, gli ho portato... gli ho fatto avere un profumo, però non abbiamo mai avuto la presentazione rituale. Fisicamente io, petto a petto, non l'ho mai incontrato" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 189).

Messina Leonardo ha, quindi, riferito di avere conosciuto in carcere Farina Ambrogio che preferiva rimanere isolato (era allora imputato dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto); il Farina fu poi "raccomandato" dal figlio di Giuseppe

Greco a "uomini d'onore" (Salvatore Ferraro e Calogero Rinaldi) di Caltanissetta; città in cui il Farina "soggiornò" per qualche tempo (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 189 - 192).

Riina Salvatore - ha affermato il collaboratore - era "il capo di tutti i corleonesi, quello che poi aveva la nomina di capo regionale" e, senza l'autorizzazione della "commissione regionale", non sarebbe stato possibile eseguire l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 192 - 195).

Riina Salvatore, ha precisato Messina Leonardo - era "capo della corrente corleonese" già nel 1985, quando questa corrente aveva "occupato tutti i posti di potere in Sicilia" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 214 - 215).

Il collaboratore, rispondendo a una domanda del difensore dell'imputato, ha precisato di essersi recato, nel 1987 o nel 1988, a San Giuseppe Jato assieme a Ferraro Salvatore, che era "l'ambasciatore della provincia di Caltanissetta per conto di Madonia", perché il Ferraro doveva incontrare il "rappresentante" della "provincia" di Trapani.

A San Giuseppe Jato incontrarono Angelo Siino; andarono, quindi, nell'officina di Baldassare Di Maggio e, poi, in un bar dove li aspettava Brusca Giovanni.

Assieme a quest'ultimo raggiunsero il ristorante "La Botte" o "La Grotta", dove attesero invano l'arrivo del "rappresentante" della "provincia" di Trapani; non gli fu fatto il nome del "rappresentante provinciale", che egli sapeva essere Mariano Agate, né gli fu detto che sarebbe dovuto venire il "sostituto" (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 210 - 213).

Messina Leonardo ha ribadito che, anche dall'interno del carcere poteva essere ordinato o autorizzato un omicidio ed ha precisato che i contatti con il "capo",

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. IV -  
Dichiarazioni rese da Messina Leonardo a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

che era detenuto in carcere, venivano mantenuti dal "reggente" o da un'altra persona: un familiare o, a volte, il difensore (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 215 - 216).

Anche nella "provincia" di Trapani - secondo quanto gli fu riferito da Termino Cataldo che era "consigliere" della "provincia" di Caltanissetta - fu nominato un "reggente" quando Agate Mariano era detenuto in carcere (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 246 - 247).

Il "rappresentante" della "provincia, anche se detenuto, deve essere "consultato", pur essendovi un "reggente"; il voto in "commissione" è espresso da quest'ultimo che può seguire le indicazioni del "rappresentante" ma può anche discostarsene (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 254 - 258).

Messina Leonardo, dopo avere dichiarato di essere stato ristretto nel carcere di Trapani dal settembre del 1984 al gennaio o al febbraio del 1985, ne ha dato una descrizione che conviene testualmente riportare: "Veda, le guardie di quel carcere pigliavano le nostre mosse. Il brigadiere capoturno veniva la sera dopo le nove, ci bevevamo un bicchiere; abbracci e baci per noi, per quelli della cella di Mariano Agate; entrava tutto quello che volevamo, tra pesce a fare, perché c'erano i frigoriferi ogni piano e noi eravamo in grado di avere il frigorifero, anche perché poi il pesce lo mandava questo Giacalone e questo Pasquale Messina. Tutto, tutto era diverso. Noi decidevamo di mangiare alle 17 e mangiavamo alle 17. Se io ho deciso di andare al colloquio di Furnari Giuseppe, dici: <<Vieni che c'è mio padre>>. <<Ma mi fanno entrare?>>. <<Andiamo>>. E ce ne siamo andati al colloquio. Io sono andato al colloquio di uno che non mi interessava. Cioè, non è che io avevo parenti; non è che lì era arrivata mia moglie, mia madre ed abbiamo

fatto il colloquio insieme. No, dici: <<Vieni>>. Allora abbiamo preso una bottiglia, un po' di amaro e ce ne siamo andati al colloquio. Cioè era questo quello che era..." (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 269).

E, parlando dei "capiposto" e del maresciallo del carcere di Trapani, egli ha ribadito che costoro seguivano le direttive del Funari e della famiglia ed ha precisato che una delle guardie carcerarie, prima di "smontare" da "capoturno", riceveva incarichi dagli "uomini d'onore": "veniva a pigliare lì, se dovevamo telefonare a qualcuno, dovevamo fare qualcosa; la sera veniva", ha, in particolare, affermato Messina Leonardo (cfr. verb. ud. citata, trascrizioni, pag. 270 - 273).

2. Messina Leonardo, organicamente inserito nella "famiglia" di "Cosa Nostra" di San Cataldo ("provincia" di Caltanissetta) sin dal 1982, ricoprì la carica di "capodecina" e, in epoca precedente al suo primo arresto, anche quella di "sottocapo" della "famiglia".

Egli, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Como nell'Aprile del 1992 per associazione di tipo mafioso e traffico di armi, iniziò a collaborare nel Giugno di quello stesso anno, delineando la struttura di "Cosa Nostra" (soprattutto della "provincia" di Caltanissetta), indicandone i componenti e facendo luce su numerosi episodi delittuosi per i quali non era stato sottoposto ad indagini.

Influi sulla scelta del Messina di collaborare con gli inquirenti la crisi che si era aperta in seno a "Cosa Nostra" e che aveva provocato l'uccisione di Borino Micciché, un esponente di spicco della "provincia" di Enna, cui il collaboratore era legato da profonda amicizia.

La sua attendibilità intrinseca è stata valutata positivamente in numerosi processi avviati in seguito alle sue dichiarazioni, ritenute intrinsecamente attendibili e oggettivamente riscontrate.

Il ruolo da lui ricoperto giustifica le conoscenze della struttura dell'associazione mafiosa di cui ha fatto parte e le conoscenze su esponenti di altre "province".

Il suo organico inserimento in "Cosa Nostra" e i rapporti con esponenti anche di altre "province" spiegano, inoltre, la conoscenza dello scontro, apertosi tra la corrente "corleonese" (cui appartenevano gli odierni imputati Agate Mariano e Riina Salvatore) e la corrente contrapposta, facente capo al Bontate e, nella "provincia" di Caltanissetta, a Di Cristina Giuseppe

Analogamente i rapporti con i Funari e Polara Salvatore spiegano ampiamente le informazioni da lui ricevute sulla carica di "rappresentante" della "provincia" di Trapani, ricoperta da Agate Mariano.

La detenzione, sofferta nel carcere di Trapani, giustifica ampiamente la conoscenza della situazione che esisteva all'interno di quella casa circondariale; la descrizione, fatta dal collaboratore, è, peraltro, coerente con le altre prove, acquisite al processo.

Ed infine si osserva - sotto il profilo del disinteresse - che non sono emersi motivi di astio o di rancore nei confronti degli odierni imputati (che non risulta abbia conosciuto personalmente).

Messina Leonardo non ha, peraltro, reso dichiarazioni sul fatto delittuoso, oggetto di questo processo; egli, infatti, si è limitato a riferire quanto era sua conoscenza, per averlo saputo dal "reggente" della "famiglia" di Trapani e da altri affiliati in un periodo di comune detenzione in carcere, sull'organico inserimento di Agate



Mariano in "Cosa Nostra" e sulla carica di "rappresentante" della "provincia" di Trapani, da costui ricoperta anche durante la detenzione in carcere.

La descrizione della situazione della casa circondariale di Trapani (che consentiva una facilissima comunicazione con l'esterno e la possibilità di avere incontri anche all'interno del carcere, grazie alla compiacenza di quelle "guardie carcerarie" che erano a "disposizione" di "Cosa Nostra") è, invece, frutto della esperienza personale del collaboratore (il quale ha pure riferito un episodio specifico da lui vissuto: il colloquio con il padre dei Funari) e, come si vedrà, ha trovato conferma nelle altre acquisizioni processuali.

FC -

## CAPITOLO V

## DICHIARAZIONI RESE DA CANCEMI SALVATORE

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Cancemi Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Porta Nuova dal 1976.

Nel 1981 - ha riferito il collaboratore - scoppiò una "guerra di mafia" tra la corrente, capeggiata dal Riina e dal Provenzano e quella del gruppo Badalamenti-Bontade-Inzerillo.

Riina Salvatore, dopo avere eliminato gli esponenti della fazione avversaria, "nei vari *mandamenti* ha messo persone di sua fiducia. Questo" - ha precisato Cancemi Salvatore - "è stato il primo movimento che lui ha fatto" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 25 - 27).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: "Io ho saputo che a Trapani lui... diciamo la persona che ci aveva in *mandamento* era que... Mariano Agate, questo qua era una persona molto di fiducia di Riina, anche, diciamo, come cose personali; quello che sapevo io da Ganci (Raffaele), che dici che era una persona molto legata a Riina, questo Mariano Agate, nel *mandamento* di Mazara" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 27).

Cancemi Salvatore, dopo avere ribadito che Riina Salvatore "quando parlava di Mariano Agate parlava in un modo che quello era la stessa persona sua, ha affermato che tra i due vi era "anche un rapporto personale" ed ha precisato: "Questo Mariano Agate ci curava interessi a Riina nel trapanese, quindi c'era anche un rapporto personale. Io qualche volta nel periodo estivo sapevo da Ganci

FC-

che (proprio) lui se ne andava a Mazara, nel trapanese, Riina, quindi, lo coltivava, se così posso dire, Mariano Agate" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 27 - 28).

E, poco oltre, il collaboratore, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto con chi, nella zona del trapanese, Riina Salvatore avesse intrattenuto rapporti "più stretti", ha ribadito: "Glielo posso dire con assoluta certezza, con Mariano Agate, perché Mariano Agate è la persona che Riina ce l'ha nel cuore, questo io l'ho saputo da Riina personalmente, da Ganci Raffaele, anche da Biondino Salvatore; queste cose io le ho sapute da loro, principalmente da Riina Salvatore, che Agate era come la sua persona, che quando parlava di lui diceva che era la stessa persona sua" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 31 - 32 e 71 - 72).

Cancemi Salvatore ha ricordato, per illustrare gli strettissimi rapporti tra il Riina e l'Agate e la profonda stima che il primo aveva nei confronti dell'altro anche in epoca precedente gli anni 1988-1989, che Riina Salvatore, parlando in presenza anche di Ganci Raffaele, di Biondino Salvatore e di qualcun altro del processo per l'omicidio del sindaco di Castelvetro nel quale era direttamente coinvolto Agate Mariano, disse che aveva fatto sapere al presidente della Corte di Assise di Appello che si occupava del processo, che Agate Mariano doveva essere assolto, anche a costo che quel presidente finisse alla nona sezione del carcere dello "Ucciardone", dove venivano ristretti gli indagati (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 73 - 76).

Cancemi Salvatore ha, inoltre, riferito che Mariano Agate gli fu presentato come "uomo d'onore e capomandamento di Mazara".

FC-

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. V -  
Dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

La "presentazione" avvenne nella macelleria di Ganci Raffaele, forse nel 1988 o nel 1989 e certamente quando Agate Mariano uscì dal carcere.

Quest'ultimo fu accompagnato da Raffaele Ganci a un incontro con Salvatore Riina e Biondino Salvatore; rivide l'Agate, circa sei mesi dopo, nell'abitazione di Priolo Vito (un cugino del collaboratore) situata dietro villa Serena, dove l'Agate, accompagnato sempre da Raffaele Ganci, si era incontrato con Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 32 - 36, 39 e 52 - 59).

Totò Minore faceva invece parte della corrente, capeggiata dal Badalamenti, e, secondo quanto gli aveva confidato lo stesso Riina Salvatore, era stato da costui fatto uccidere nel 1982 (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 28 - 30).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che Agate Mariano era il "capomandamento" di Mazara del Vallo e il "rappresentante" della "provincia" di Trapani; Francesco Messina Denaro era il "capomandamento" di Marsala.

Il collaboratore non ha, tuttavia, saputo precisare se quest'ultimo, nel 1982 e nel 1983, aveva ricoperto la carica di "capomandamento" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 76 - 77).

Cancemi Salvatore ha dichiarato di avere conosciuto, tra gli "uomini d'onore" della "provincia" di Trapani, oltre a Mariano Agate, Matteo Messina Denaro, il padre di costui, Francesco e "Mastro Ciccio" Messina di Mazara.

Quest'ultimo, che gli fu presentato "era molto legato a Riina, era uno che lo teneva in considerazione, anche nell'assenza di Mariano Agate, quando era in carcere, era lui, questo Messina mastro Ciccio che gestiva a Mazara, nel trapanese, quello che ho saputo io era questo qua, che aveva una carica che in

assenza di Mariano Agate era lui che gestiva la *famiglia*, il *mandamento*" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 40 - 41).

Cancemi Salvatore, dopo avere confermato che un "uomo d'onore" conserva la carica ricoperta in "Cosa Nostra" anche durante la detenzione, ha ribadito che Riina Salvatore era solito dire che aveva "i suoi canali per comunicare con i detenuti".

Egli ha, poi, precisato: "Quindi quando si parlava di questi *capimandamento* il Riina diceva che lui con le sue vie e i suoi canali era lui a fare sapere le cose ai *capimandamento*, questo ce l'ho sentito dire più volte, e questo glielo posso dire con assoluta certezza, perché non è che l'ho sentito dire, me l'hanno detto, ce l'ho sentito dire direttamente a Riina con la sua bocca, quindi questo è quello che io so e quello che posso dire".

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato che la decisione, in ogni caso, spettava al "capomandamento", anche se costui era detenuto in carcere, e non al "sostituto" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 44 - 47).

Cancemi Salvatore ha, poi, affermato di avere conosciuto Sinacori Vincenzo, che veniva accompagnato da Ganci Raffaele, nel 1990 o nel 1991, in occasione di incontri che il primo aveva, nella casa dietro villa Serena, con Riina Salvatore e con Biondino Salvatore.

Egli ha precisato che il Sinacori, il quale gli fu presentato come "uomo d'onore", era "molto vicino" a Mariano Agate, del quale era anche un parente (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 50 - 51).

La decisione di un "omicidio eccellente" - ha precisato il collaboratore - era di competenza della "Commissione di *Cosa Nostra*" e, nel caso in cui il delitto

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. V -  
Dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

doveva essere eseguito in una "provincia" diversa da quella di Palermo, era necessario informare "i capimandamento di quella provincia con Riina che è il capo della commissione di tutte le province, Riina e Provenzano".

I "capimandamento" - ha ribadito Cancemi Salvatore - venivano informati dallo stesso Riina Salvatore anche nel caso in cui erano detenuti in carcere ed era sempre il Riina a decidere se dovevano essere informati, anche per gli "omicidi eccellenti" i "sostituti" dei "capimandamento" detenuti (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 61 - 62 e 85 - 89).

Ha, in particolare, riferito il collaboratore: "No, lui" (Riina Salvatore) "diciamo... quando lui credeva, aveva una necessità, lo diceva anche ai *sostituti* e a volte, magari, qualche cosa non la diceva e direttamente informava i *capimandamento*. Quello che diceva lui in nostra presenza, va', che per i carcerati proprio usava 'sta parola: <<Per i carcerati ci penso io come farcelo sapere, con i miei canali con le mie vie>>. Nessuno si permetteva di dire: <<Ma coma fa o come non fa>>. Questo, così" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 87 - 88).

"Nessuno, dico nessuno" - ha proseguito Cancemi Salvatore - "si permetteva a Riina e a Provenzano a dire no, assolutamente, quando... da quando lui ha messo queste persone nei *mandamenti*, diciamo, nessuno, onestamente... io non ho nessun ricordo, per dire, che qualcuno ha detto: <<No, 'sta cosa non la... non si deve fare>>. No, assoluta(mente) io di queste conoscenze non ce ne ho" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 89).

I "capimandamento" facevano, tutti, parte della "commissione", alle cui sedute potevano partecipare, anche se a rappresentarli era il "capo della provincia" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 84 - 85).

Michele Greco, ha inoltre riferito il collaboratore, pur avendo avuto e avendo sempre formalmente mantenuto la carica di "capo della commissione", non aveva un effettivo potere; questo era interamente nelle mani del Riina e del Provenzano (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 64 - 66).

I rapporti tra Michele Greco e Rina Salvatore, nel 1982-1983, erano "buonissimi"; anche in quel periodo, Riina e Provenzano "giostravano" Michele Greco "come volevano" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 68 - 69).

2. Cancemi Salvatore ("reggente del mandamento" di Porta Nuova) ha fornito un rilevante contributo nel delineare la struttura di "Cosa Nostra" e nel ricostruire i rapporti tra Agate Mariano e Riina Salvatore.

Il Cancemi ha, in particolare, illustrato la competenza della "Commissione di Cosa Nostra" nella deliberazione degli omicidi cosiddetti "eccellenti" e negli affari più importanti, indicando anche i luoghi in cui Riina Salvatore incontrava i "capimandamento" (tra gli altri, la casa di Priolo Vito).

La sua credibilità soggettiva è provata dal ruolo di assoluto rilievo rivestito in seno all'associazione mafiosa, denominata "Cosa Nostra" e nel "mandamento" di Porta Nuova e dalla stretta collaborazione con Riina Salvatore e Ganci Raffaele (questi era il "capomandamento" della Noce e una persona che aveva la fiducia assoluta di Riina Salvatore).

Tali circostanze lo legittimano a conoscere compiutamente le vicende da lui narrate che ha vissuto personalmente o ha appreso, in tale sua qualità, dagli esponenti dello stesso sodalizio mafioso, come Riina Salvatore, Ganci Raffaele e Biondino Salvatore.

FC-

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. V -  
Dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

Si deve, inoltre, sottolineare che egli ha confessato di avere partecipato a gravissimi delitti (stragi di Capaci e di via D'Amelio, estorsioni e traffico di sostanze stupefacenti ed altri reati); l'ampia collaborazione nella ricostruzione degli episodi delittuosi rende le dichiarazioni, rese in questo processo, ancor più affidabili.

Il confessato personale coinvolgimento in gravi reati costituisce, infatti, un ulteriore elemento per affermare l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia.

Anche sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) va rilevato che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità.

Si deve, poi, osservare che nei confronti degli imputati di questo processo nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, non avendo il Cancemi reso dichiarazioni sul delitto contestato a Riina Salvatore e a Mariano Agate ed essendosi il collaboratore limitato a narrare gli incontri tra i due esponenti mafiosi, cui egli aveva assistito senza, tuttavia, partecipare alla discussione.

FC-



## CAPITOLO VI

## DICHIARAZIONI RESE DA CUCUZZA SALVATORE

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Cucuzza Salvatore ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Borgo Vecchio, compresa nel "mandamento" di Porta Nuova, dal 1975 e di essere stato nominato "reggente" della "famiglia" nei "primi anni '80", prima di essere stato tratto in arresto e dopo che Pippo Calò, cui "passò il mandamento", sciolse la "famiglia".

Detenuto in carcere dal settembre del 1983 sino al 1994, egli fu, dopo la sua scarcerazione, nominato "reggente" del "mandamento" di Porta Nuova; carica che ricoprì sino al 1996 e nella quale sostituì Cancemi Salvatore (che si era costituito ai carabinieri), per volere di Pippo Calò che era rimasto "capomandamento" anche se detenuto (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 98 - 99 e 121 - 124).

Egli, tratto in arresto il 4 maggio 1996, iniziò a collaborare con lo Stato alla fine di quell'anno, confessando di avere partecipato a numerosi omicidi per i quali non era stato neppure sottoposto a indagine (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 125 - 128).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essere stato detenuto a Trapani dall'inizio del 1984 e di avervi incontrato Agate Mariano che in quel carcere si trovava già detenuto e con il quale condivise, per un determinato periodo, la stessa cella.

Il collaboratore ha, poi, dato una descrizione della situazione del carcere che conviene testualmente riportare: "Io ero a Palermo... Sono stato arrestato nel

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. VI -  
Dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

FLC

1983, verso settembre, e il carcere di Palermo era abbastanza aperto, per usare una espressione... per far capire che era... c'erano molte possibilità. Ma io seppi che a Trapani si stava ancora meglio e feci io stesso l'istanza per andare a Trapani, perché sapevo che si stava bene. Quando arrivai a Trapani, mi sono reso conto che effettivamente era molto largo: c'era possibilità di colloqui più frequenti con persone, magari, non familiari; la possibilità di entrare qualsiasi tipo di mangiare; insomma c'era... era, pressoché, quasi senza una sorveglianza attiva. La posizione di Agate era certamente predominante, dal momento che era nel suo, diciamo, più o meno nelle parti in cui lui viveva e, quindi, spettava a lui avere la possibilità di farci dei favori o, comunque, di renderci la vita meno dura. In quel periodo c'era pure Alfredo, cioè Giuseppe Bono, alcuni palermitani. Insomma, si stava... era aperto questo carcere, diciamo" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 101).

I colloqui con le persone, che non erano dei familiari, erano consentiti dal direttore o dal maresciallo, anche in una saletta riservata.

"Alcuni, addirittura, nei colloqui normali" - ha precisato il collaboratore - "entrava la persona in più e quindi... oppure, magari, nell'ufficio del direttore o, magari, in una... in una stanza vicina là, alla matricola" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 102).

A lui, in particolare, venne consentito l'accesso in cucina dove si recava per preparare il pranzo a sette o otto persone e ai detenuti di "un certo rispetto" era anche permesso di conservare la carne e il pesce nei "banconi frigoriferi" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 133 - 135).

Il punto di riferimento per ottenere tali vantaggi era Agate Mariano, il quale si serviva del direttore, del maresciallo del carcere e di altri agenti di custodia; lo stesso collaboratore ha ammesso di avere avuto dei colloqui con alcuni amici, grazie all'aiuto dell'agente di custodia, di nome Aliberti (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, , in particolare, pag. 135 - 138).

I nomi delle persone, che venivano illegittimamente ammesse ai colloqui, non erano registrati; i colloqui avvenivano senza nessuna sorveglianza e con "più persone alla volta"; spesso succedeva - ha precisato il collaboratore - che "la guardia ci chiamava e scendevamo da soli, addirittura; ci aprivano e andavamo alla sala dei colloqui" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 105 - 106 e 111).

Fu anche instaurato un processo per corruzione nei confronti dei pubblici ufficiali, di Agate Mariano e dello stesso collaboratore che riportarono una condanna penale (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 99 e 138 - 139).

Cucuzza Salvatore ha, quindi, delineato la figura di Mariano Agate nel modo che segue: "Mariano Agate aveva amicizie più di quelle mie; li conosceva quasi tutti con il comandante sicuramente, col direttore pure. Mi presentò personalmente al direttore, dicendo, se avevo bisogno, di rivolgermi a lui; ma io non l'ho mai fatto. Ho detto: <<Qui ci sei tu e io mi rivolgo a te personalmente>>, non sono mai andato dal comanda... dal direttore: magari con il comandante qualche volta sì, ma no... E' una questione di rispetto verso Mariano Agate" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 102 - 104).

Mariano Agate, in quel periodo, era "rappresentante" e "capomandamento" di Mazara del Vallo e "consigliere" della "provincia" di Trapani; "rappresentante" FC

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. VI -  
Dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

della "provincia" era Francesco Messina Denaro che era subentrato al Buccellato (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 106 e 108).

Ha, quindi, precisato il collaboratore su Mariano Agate: "era un corleonese di quelli fedelissimi, molto vicino a Totò Riina, cioè aveva rapporti molto personali; era una... un satellite là, a Mazara del Vallo di Totò Riina" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 107).

E, rispondendo a una domanda del difensore di Agate Mariano, il collaboratore ha precisato: "Io ero molto amico di Giuseppe e Giacomo Gambino, di Totò Riina stesso, di Bagarella, cioè... e con Mariano Agate avevo una grande stima e lui aveva un grande rispetto per me, perlomeno lo aveva. E, quindi, in tutti questi anni ho potuto percepire sia dai discorsi di Mariano sia di Totò Riina, di Giacomo Gambino che il rapporto tra i due era intanto da tempo... da molto tempo e molto diciamo, di stima reciproca e di grande rispetto, anche quando Totò Riina non era questo Totò Riina che conosciamo. Cioè, quindi per questo dico che (sovrapposizione di voci)" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 112 - 113).

E, rispondendo nel corso <sup>dell'interrogatorio</sup> a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se Riina Salvatore consultasse Agate Mariano nelle questioni importanti, come quella di uccidere un magistrato, il collaboratore ha dichiarato: "Sicuramente, per quanto riguarda tutte le attività di *Cosa Nostra* a Palermo che riguardava Totò Riina e quindi - parlo... siamo sempre nel momento... parliamo dell'83, '84 in poi - Totò Riina aveva un punto di riferimento che non poteva tralasciare, che era Mariano Agate. Naturalmente ne informava pure il *capoprovincia*, perché Mariano Agate era pure *consigliere* della *provincia* assieme a Ciccio De Naro" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 119).

Sentenza di Appello "Omicidio Ciccio Montalto" - Cap. VI -  
Dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

Il collaboratore ha, quindi, precisato che quanto da lui riferito gli constava direttamente per i rapporti intrattenuti con Mariano Agate sia in carcere sia fuori dal carcere.

All'inizio degli anni '80 - egli ha precisato nel corso dell'esame - incontrava Agate Mariano a Favarella (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 143).

Per Mariano Agate, ha proseguito Cucuzza Salvatore: "Riina era più di un padre, nonostante l'età, e più di... ne parlava... quando ne parlava gli brillavano gli occhi. C'era un'amicizia che veniva da tanto tempo; cioè, Mariano Agate è diventato Mariano Agate per Totò Riina e Totò Riina grazie all'appoggio di Mariano Agate in provincia di Trapani era, diciamo il padrone" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 121).

Salvatore Minore, ha riferito Cucuzza Salvatore, era stato il "capomandamento" di Trapani; morì, poi, strangolato (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 106 - 107).

Riina Salvatore, nel 1982 e nel 1983, era il "leader" di "Cosa Nostra" e colui il quale ne tracciava "l'indirizzo di politica criminale", anche se la carica formale era rivestita da Michele Greco, almeno sino al suo arresto (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 113 - 114).

Il collaboratore, dopo avere riferito che nel 1983-1985 era molto facile dal carcere comunicare con l'esterno, soprattutto attraverso i colloqui con i familiari, ha così delineato il rapporto tra il "reggente" e la persona detenuta che dal "reggente" veniva sostituita: "Per la verità quando c'è un omicidio, una cosa così grave, e il reggente ha la possibilità di informare la persona che è in carcere, lo deve fare; se non lo può fare, è nella condizione proprio di non poter trasmettere o, comunque,

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. VI -  
Dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

parlare con la persona in carcere, prende la decisione il *reggente* e poi la comunica quando è possibile" (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 115 - 116).

Egli ha, quindi, dichiarato che il "capomandamento" di Alcamo, tra il 1983 e il 1984, era Milazzo Vincenzo; "capomandamento" di Castelvetro, dopo la morte di Totò Minore, fu Vincenzo Virga; "capomandamento" di Castellammare del Golfo fu Francesco Messina Denaro.

Cola Buccellato fu "rappresentante" della "provincia" di Trapani, sicuramente nel 1980 e nel 1981; gli subentrò, tra il 1981 e il 1983, Messina Denaro Francesco (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 116 - 118).

Cucuzza Salvatore, rispondendo a una domanda del difensore dell'imputato Agate Mariano che gli ha chiesto chi fosse necessario consultare in caso di "omicidio eccellente" da eseguire in una "provincia" diversa, ha dichiarato che bisognava consultare il "capoprovincia" che, a sua volta, informava il "suo consiglio", vale a dire, il "sottocapo" e il "consigliere"

Egli ha, inoltre, confermato l'esistenza della "commissione interprovinciale" che era competente a decidere le questioni più importanti, come la deliberazione di uccidere un magistrato (cfr. verb. ud. 20.12.1997, trascrizioni, pag. 118 - 120 e 140 - 142).

2. Anche nei confronti di Cucuzza Salvatore deve essere espresso un giudizio positivo sulla sua attendibilità intrinseca.

Il suo organico inserimento in "Cosa Nostra", il ruolo di "reggente", prima della "famiglia" di Borgo Vecchio e, successivamente, del "mandamento" di Porta

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. VI -  
Dichiarazioni rese da Cucuzza Salvatore a norma dell'art. 210 c.p.p.

Nuova, i rapporti con Salvatore Riina e Agate Mariano giustificano ampiamente le sue conoscenze sulla figura dei due imputati e sui rapporti che costoro intrattenevano.

Le sue dichiarazioni, anche in ordine alla struttura di "Cosa Nostra", sono, peraltro, coerenti con altre acquisizioni probatorie e, in particolare, con le dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia.

La detenzione, sofferta nel carcere di Trapani, giustifica ampiamente la conoscenza della situazione che esisteva all'interno di quella casa circondariale; la descrizione, fatta dal collaboratore, è, peraltro, coerente con quanto riferito, al riguardo, da Messina Leonardo, anche in ordine alla figura di Agate Mariano che in quel carcere fu detenuto assieme al collaboratore.

Sotto il profilo del disinteresse, è appena il caso di osservare, non sono emersi motivi di astio o di rancore nei confronti degli odierni imputati, cui Cucuzza Salvatore era legato dalla comune appartenenza allo stesso sodalizio mafioso e da rapporti di frequentazione.

Il collaboratore non ha, peraltro, reso dichiarazioni sul fatto delittuoso, oggetto di questo processo; egli, infatti, si è limitato a riferire quanto era a sua diretta conoscenza sull'organico inserimento di Agate Mariano in "Cosa Nostra" e sulla carica di "capomandamento" di Mazara del Vallo e di "consigliere" della "provincia" di Trapani, da costui ricoperta anche durante la detenzione in carcere.

La descrizione della situazione della casa circondariale di Trapani (che consentiva una facilissima comunicazione con l'esterno e la possibilità di avere incontri anche all'interno del carcere, grazie alla compiacenza di quelle "guardie carcerarie" che erano a "disposizione" di "Cosa Nostra") è, ancora, frutto della

esperienza personale del collaboratore (il quale ha pure riferito un episodio specifico da lui vissuto: il colloquio con amici) e, come si è visto, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Messina Leonardo.



## CAPITOLO VII

## DICHIARAZIONI RESE DA BRUSCA GIOVANNI

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Brusca Giovanni ha dichiarato di avere fatto parte di "Cosa Nostra", prima come "soldato semplice" e, dalla fine del 1989 al giorno del suo arresto, come "reggente" del "capomandamento" di San Giuseppe Jato.

Il collaboratore ha, poi, precisato sulle funzioni da lui svolte come "soldato": "E allora, da *soldato semplice*, quando sono stato combinato, io avevo qualche ruolo in più del *soldato semplice* in quanto creavo appuntamenti, assistevo ad appuntamenti di *capomandamento*, *capiprovincia*; cioè, giravo un po' tutta la Sicilia per conto di Salvatore Riina e di mio padre" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 43 - 44).

Il padre, ha precisato Giovanni Brusca, era "capomandamento" ed era "molto vicino" a Riina Salvatore.

Il collaboratore ha, quindi riferito, che "capiprovincia" di Trapani era Francesco Messina Denaro; "capomandamento" di Trapani era Vincenzo Virga; di Mazara del Vallo era Mariano Agate, di Castelvetro era Francesco Messina Denaro.

Vincenzo Milazzo fu, prima, "reggente" e, successivamente, "capomandamento" di Alcamo e venne, in seguito, sostituito da Giuseppe Ferro.

Dopo l'arresto di Mariano Agate, fu nominato "reggente" Francesco Messina, chiamato "Mastro Ciccio" perché svolgeva il mestiere di muratore (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 44 - 45).

FC-

Brusca Giovanni ha, quindi, riferito che avrebbe dovuto prendere parte allo omicidio del dott. Ciaccio Montalto ed ha aggiunto che Vincenzo Milazzo aveva partecipato all'esecuzione materiale dell'omicidio.

Fu lo stesso Brusca Giovanni a dare al Milazzo, un mese o un mese e mezzo prima dell'uccisione del magistrato, l'arma: una delle due mitragliette, forse calibro 7,65, fabbricate a Catania, che Benedetto Santapaola aveva dato a Salvatore Riina e al padre dello stesso collaboratore, Bernardo Brusca, diverso tempo prima, nel 1978 o nel 1979.

La mitraglietta era custodita dalla "famiglia" di San Giuseppe Jato in un deposito (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 45 - 46, 51 - 52, 60 - 61, 72 - 74 e 78 - 83).

Ha, quindi, dichiarato il collaboratore che il Milazzo non agì autonomamente ma su ordine di Salvatore Riina.

Egli ha, in particolare, riferito: "No, Milazzo, per quelle che sono le mie conoscenze, come io e come tanti altri, andavano da Salvatore Riina per dire: <<(Usciamoci) di questo, perché sta indagando, perché ci dà fastidio>>. E una volta che il Salvatore Riina, avendo parlato con chi di competenza, diede l'ordine a Vincenzo Milazzo di eseguire... eseguire l'omicidio. E con... ed il Vincenzo Milazzo poi si organizzò e lo portò a termine" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 47).

E, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto come fosse a conoscenza del fatto che Salvatore Riina avesse autorizzato l'omicidio del magistrato, Brusca Giovanni ha ribadito: "A conoscenza che, vede, in quel periodo io frequentavo molto la provincia di Trapani, in cui ho commesso anche

tanti omicidi; mi occupavo del *mandamento* di... di Alcamo assieme a Vincenzo Milazzo, e quindi ero a conoscenza di questi particolari, e si parlava di eliminare il dottor Ciaccio Montalto e dovevo partecipare io. Non mi ricordo per quale motivo non... in quell'occasione non partecipai, però gli diedi l'arma a Vincenzo Milazzo che è, ripeto, questa Skorpion, che è una mitraglietta che mi avevano dato a me... a me, a mio padre, a Salvatore Riina, i catanesi, le persone di Nitto Santapaola, cioè Benedetto Santapaola" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 50 - 51).

Il magistrato fu ucciso, ha precisato il collaboratore, perché "dava fastidio" agli "uomini d'onore" del trapanese, aveva aperto un'inchiesta sullo stesso Brusca Giovanni e, forse, indagava sui Salvo; era, in particolare, Vincenzo Milazzo a sostenere, negli incontri che aveva con Salvatore Riina, la necessità di sopprimere il dott. Ciaccio Montalto (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 48 e 85 - 88).

Brusca Giovanni ha escluso che Calcara Vincenzo e Spatola Rosario fossero "uomini d'onore" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 48 - 49, 56 e 70).

Mariano Agate - ha dichiarato il collaboratore - era "capomandamento" di Mazara del Vallo ed aveva un rapporto privilegiato con Riina Salvatore, del quale era amico sin dagli anni '70 (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 68).

"Il rapporto era tale" - egli ha precisato - "che, se dipende l'argomento qual era, non c'era il tempo di potere avvisare in anteprima il *capoprovincia*, Mariano Agate assieme a Salvatore Riina si potevano permettere di fare qualsiasi iniziativa e poi avvertire a... a Francesco Messina Denaro" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 52 - 54).

FC-

E, alla domanda del difensore dell'imputato Agate Mariano che gli ha chiesto in base a quali elementi aveva definito privilegiati i rapporti tra l'Agate e il Riina, il collaboratore ha dichiarato: "Mi risulta perché spesso e volentieri Salvatore Riina si incontrava con Mariano Agate e parlavano del più e del meno. Quando fu che ho commesso l'omicidio Francesco... come si chiama? quello a Mazara... a Marsala, fu alla presenza di Mariano Agate, e si parlava con molta tranquillità e disinvoltura. Poi Salvatore Riina aveva la casa di villeggiatura a Mazara del Vallo, aveva molti interessi con gli uomini di Mazara del Vallo, però un rapporto di stima e di fiducia" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 66 - 67).

I rapporti tra l'Agate e il Riina hanno avuto un "raffreddamento", solo sul piano personale, quando l'Agate organizzò un traffico di sostanze stupefacenti senza avvertire Riina Salvatore.

Fu allora che Riina Salvatore "tenne un certo distacco"; ha, tuttavia, precisato Brusca Giovanni: "sotto il profilo di *Cosa Nostra*, cioè crimini e cose varie, il rapporto non è stato mai alterato" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 68 - 69).

Il collaboratore ha, quindi, dichiarato di non sapere se Agate Mariano fosse stato informato dell'omicidio del magistrato, anche se gli risultava che Riina Salvatore aveva dei "canali" per mettersi in contatto con Agate Mariano, quando questi era ristretto in carcere (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 54 - 55).

Egli ha, nel corso dell'esame, precisato che la "commissione provinciale" di Trapani, secondo le regole vigenti in "Cosa Nostra" avrebbe dovuto essere informata dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto ma ha aggiunto che non era a conoscenza di altri fatti specifici, trovandosi a Trapani - su incarico di Salvatore

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. VII -  
Dichiarazioni rese da Brusca Giovanni a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

Riina - per dare appoggio al "mandamento" di Alcamo nella lotta contro i Rimi nella quale non rientrava l'uccisione del magistrato (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 61 - 62 e 64).

E - rispondendo alla domanda del presidente della Corte che gli ha chiesto se l'omicidio di un magistrato, secondo le regole vigenti in "Cosa Nostra", doveva essere deciso, oltre che dal "capoprovincia", anche da altri organi - il collaboratore ha precisato: "Signor presidente, se Lei mi chiede secondo le mie conoscenze io Le chiedo che l'omicidio, per quelle che sono, ripeto, le mie conoscenze, è avvenuto. Vincenzo Milazzo lo chiede a Salvatore Riina; Salvatore Riina lo chiede allora al *capoprovincia* e al *capomandamento*; e dopodiché è eseguito... è stato eseguito l'omicidio" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 92 - 93).

"Capomandamento" era, in quel periodo, Francesco Messina Denaro.

Ferro Giuseppe - ha riferito il collaboratore - era un "soldato semplice", nominato, dopo l'eliminazione di Vincenzo Milazzo, "capomandamento" di Alcamo.

Giacomo Riina, che era "lontano parente" di Salvatore Riina e "uomo d'onore" della "famiglia" di Corleone, abitava a Butro, vicino a Bologna (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 58).

Egli ha, inoltre, confermato di avere conosciuto Messina Leonardo, che era "uomo d'onore" e di averlo incontrato a San Giuseppe Jato.

Vincenzo Milazzo aveva "interessi" in Toscana, aveva, cioè, un'azienda agricola della quale si occupava assieme al fratello Sebastiano; non gli risultava, invece, che anche Riina Salvatore avesse "interessi" in Toscana (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 58 - 59 e 66).

2. Brusca Giovanni è stato ritualmente affiliato come "uomo d'onore" della "famiglia" di San Giuseppe Jato e dal 1989 è stato reggente del "mandamento".

Esponente, al massimo livello, di "Cosa Nostra", vicinissimo a Salvatore Riina (che è stato il suo "padrino" nella cerimonia dell'affiliazione al sodalizio mafioso) è coinvolto in numerosi e gravissimi fatti delittuosi (strage di via Pipitone Federico, omicidi del capitano dei carabinieri Basile e del colonnello Russo, strage di Capaci e numerosi altri omicidi).

La sua partecipazione alla lotta, intestina a "Cosa Nostra", apertasi nel trapanese tra la fazione "corleonese" e quella dei Rimi, legittimano la sua conoscenza degli esponenti trapanesi di "Cosa Nostra" e delle vicende, svoltesi in quella "provincia", alle quali egli ha partecipato personalmente o che gli sono state riferite dai protagonisti.

Gli stretti rapporti con Riina Salvatore, cui era legato da profonda amicizia il padre del collaboratore, e il coinvolgimento nella preparazione dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto (alla cui esecuzione materiale egli poi non prese parte) spiegano ampiamente le sue conoscenze sull'autorizzazione data dal Riina alla uccisione del magistrato, voluta dagli esponenti mafiosi di Trapani.

Le sue dichiarazioni, sul punto, devono, quindi, ritenersi pienamente attendibili e compatibili con il ruolo svolto da Brusca Giovanni.

Va, dunque, valutata positivamente l'attendibilità intrinseca di Brusca Giovanni tanto più se si considera che egli ha confessato numerosi e gravissimi delitti e nessun motivo poteva avere di rendere dichiarazioni non vere in questo processo, rischiando di perdere i benefici premiali ottenuti per l'ampia collaborazione data nella ricostruzione delle stragi e di altri gravi episodi delittuosi.

FC-

## CAPITOLO VIII

## DICHIARAZIONI RESE DA CONTORNO SALVATORE

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Contorno Salvatore ha riferito di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Santa Maria di Gesù dal 1975 al 1981, anno in cui subì un attentato e fuggì via dalla città di Palermo (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 103 - 104, 108 e 133).

Egli ha precisato che, pur avendo la qualifica di "soldato", era direttamente alle dipendenze di Stefano Bontate (che era il rappresentante della "famiglia") e non aveva bisogno di rivolgersi né al "sottocapo" né al "capodecina" (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 110 - 111).

Il collaboratore ha dichiarato di avere conosciuto personalmente Riina Salvatore, che ha indicato come il capo di "Cosa Nostra" e l'ispiratore della "guerra di mafia" che condusse alla soppressione di Stefano Bontate, Totuccio Inzerillo, Saro Riccobono, Mimmo Teresi ed altri.

Contorno Salvatore ha precisato che Riina Salvatore ebbe un ruolo di assoluta preminenza dopo l'uccisione del Bontate ed ha indicato, tra gli appartenenti alla corrente "corleonese" (i cui capi erano lo stesso Riina e Luciano Liggio), Luca Bagarella, Provenzano e i Bono (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 104 - 106 e 114 - 115).

Tra gli uomini di fiducia di Riina Salvatore, il collaboratore ha indicato, per la zona di Trapani, Mariano Agate; per quella di Caltanissetta, Piddu Panno

FC

(Madonia) e per Catania, Santapaola (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 106 - 107).

Contorno Salvatore ha dichiarato di avere conosciuto personalmente Mariano Agate, che ebbe ad incontrare sia a Mazara del Vallo sia nel "fondo Favarella" di Michele Greco.

Egli ha, in particolare, riferito: "Da Mariano Agate io ci sono andato personalmente alla cantina del vino, dove avevano la calcestruzzi. Ci andavo io, Franco (Mafara), un mio cugino e Mimmo Teresi; andavamo a Mazara del Vallo e c'era... andavamo pure al carcere di... c'era un carcere mandamentale, raccomandato da lui, ed andavo a trovare amici miei che erano in carcere mandamentale; io ero latitante e ci andavamo noi latitanti là" (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 107).

E, rispondendo a una domanda del difensore di Agate Mariano, egli ha dichiarato: "Sì, io sono andato a Mazara del Vallo a trovare Pietro Vernengo al carcere mandamentale; io ero latitante ed andavo là tranquillamente, come io, come tanti altri. E sempre ci riferivamo a Mariano Agate in zona... là al paese suo; andavamo alla vinicola, alla calcestruzzi e altre campagne che aveva, ci andavamo a fare il contrabbando di sigarette ed altre cose", precisando che ciò era avvenuto prima del 1980 (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 119 - 120 e 123).

Il collaboratore ha, quindi, delineato la figura di Agate Mariano e i rapporti tra costui e Salvatore Riina sino al 1981, nel modo che segue: "Più forti di prima; si sono unificati tutti insieme. Ed allora Mazara del Vallo e i dintorni, Marsala, tutte quelle zone di là le comandava Mariano Agate con tutti i so' (?) Partinico, Alcamo, Balestrate, tutti i paesi erano tutti attaccati e li avevano tutti in mano

FC-



loro. E Mariano Agate era un personaggio... il primario di là, di tutte queste storie, attaccato sempre a Riina" (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 107 - 108).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato di avere visto, insieme, Agate Mariano e Salvatore Riina, in occasione delle "mangiate" nel "fondo Favarella" di Michele Greco (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 125).

Contorno Salvatore ha, poi, dichiarato che esisteva la "commissione", di cui avevano fatto parte (il suo riferimento temporale non va oltre il 1980) Mariano Agate, Nitto Santapaola ed altri.

Il collaboratore ha, quindi, precisato che "capo" della "provincia" di Trapani era "un certo Messina", una persona anziana, della quale aveva solo un vago ricordo; ha, inoltre, ribadito che Agate Mariano era il "più legato" a Riina Salvatore e all'Agate era necessario rivolgersi per un incontro con il Riina a Mazara del Vallo (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 109 - 110, 122 - 123 e 124 - 125).

Contorno Salvatore ha ricordato che, nel 1974 o nel 1975, Stefano Bontate aveva mandato Mimmo Teresi da Mariano Agate, a Mazara del Vallo, per fissare un appuntamento con Riina Salvatore; un'altra volta lo stesso collaboratore, assieme a un suo cugino e a Nino Grado, si era recato da Mariano Agate per fissare un appuntamento con Salvatore Riina (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 133 - 137).

Contorno Salvatore ha, inoltre, dichiarato che, dopo il 1980 e dall'inizio della "guerra di mafia", i "corleonesi" non riunirono più la "commissione" (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 118).

Giacomo Riina, che era cugino di Salvatore Riina ed era organicamente inserito in "Cosa Nostra", abitava a Butrio, vicino a Bologna; Salvatore Riina, nell'ultimo

periodo, aveva acquistato, tramite parenti e con il ricavato del traffico di sostanze stupefacenti, delle "tenute" nel bolognese (cfr. verb. ud. 24.3.1998, trascrizioni, pag. 128).

2. Contorno Salvatore ha reso dichiarazioni sull'appartenenza di Riina Salvatore e di Agate Mariano a "Cosa Nostra", sul ruolo ricoperto dagli odierni imputati in seno al sodalizio mafioso e sui rapporti da costoro intrattenuti, sin dagli anni '70. L'attendibilità, sul punto, di Contorno Salvatore è stata già valutata nell'ambito del cosiddetto "maxi 1"; un giudizio positivo va espresso anche in questo processo, attesa la compatibilità con le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia.

Si deve, infine, rilevare che nessuna questione può porsi in ordine al requisito del disinteresse, non avendo il Contorno reso dichiarazioni sull'episodio delittuoso in esame.

## CAPITOLO IX

## DICHIARAZIONI RESE DA SINACORI VINCENZO

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Sinacori Vincenzo ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Mazara del Vallo dal 1981 al giorno della sua cattura (avvenuta nel luglio del 1996) e di avere ricoperto, a partire dal 1992, la carica di "reggente" della "famiglia" e del "mandamento" di Mazara del Vallo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 99 - 100 e 106).

Il collaboratore ha, poi, escluso la qualità di "uomini d'onore" di Spatola Rosario, di Calcara Vincenzo e di Messina Antonio (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 100, 107 e 109 - 110).

Sinacori Vincenzo, sul dovere del "reggente" di informare il "capomandamento" detenuto, ha dichiarato: "Allora io Le posso parlare della mia esperienza e non è successo. Anche perché i *capimandamento*, parlando della *provincia* di Trapani, era tutto... Ed allora, come regola dovrebbe essere così, ma non lo è, perché Riina era quello che comandava in tutti i sensi. A me non mi è mai successo di mandare a dire qualcosa ad Agate Mariano e neanche Agate Mariano mandava a dire niente a me" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 100 - 101).

Il collaboratore ha, quindi, precisato, che, dopo l'arresto del 1982 di Mariano Agate, il "mandamento" di Mazara del Vallo fu retto da Tamburello Salvatore e da Messina Francesco (chiamato "mastro Ciccio"); quest'ultimo ne era l'effettivo "reggente" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 102).

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. IX -  
Dichiarazioni rese da Sinacori Vincenzo a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC-

A capo della "provincia" di Trapani c'era, sin dai "primi anni '80, Francesco Messina Denaro che era subentrato a Nicola Buccellato di Castellammare del Golfo; di fatto la "provincia" era retta dal figlio, Matteo Messina Denaro (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 102 - 104).

Sinacori Vincenzo ha, quindi, ammesso di avere partecipato a numerosi omicidi, tra cui ha indicato quello consumato ai danni del sindaco di Castelvetro, di nome Lipari, in relazione al quale ha escluso qualsiasi coinvolgimento di Calcara Vincenzo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 106 - 107).

Il collaboratore ha precisato che fu costituito il "mandamento" di Mazara del Vallo nel 1980; negli anni precedenti il "mandamento" era a Marsala e a capo vi era, in quel periodo, un "uomo d'onore" della "famiglia" di Marsala (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 107 - 108).

Sinacori Vincenzo, in relazione all'omicidio del dott. G. G. Ciaccio Montalto, ha dichiarato che l'omicidio era stato voluto da Riina Salvatore; egli non venne a conoscenza delle ragioni per le quali fu decisa l'uccisione del magistrato né seppe degli esecutori materiali (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 108).

Il collaboratore, rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto come fosse a conoscenza del fatto che l'omicidio del magistrato era stato "voluto" da Riina Salvatore, ha dichiarato: "Perché, sempre in base alla mia esperienza, non si commetteva omicidio, soprattutto a questi livelli, senza il consenso di Riina Salvatore, perché di fatto, anche se è una provincia che è differente da quella di Palermo, la provincia di Trapani è stata sempre dipendente da quella di Palermo, no da quella di Palermo, da Riina Salvatore, e non si facevano omicidi, specialmente a questi livelli, senza che Riina Salvatore lo

FC-

sapesse o manda... o desse l'incarico di farlo" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 108 - 109).

Sinacori Vincenzo ha, quindi, riferito che dell'omicidio del magistrato aveva forse parlato con "Mastro Ciccio" ed ha aggiunto: "Comunque, siccome non se ne parlò più di questa cosa, era automatico per noi che sarebbe stata opera di *Cosa Nostra* e soprattutto del Riina Salvatore" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 109).

Il collaboratore ha, inoltre, precisato che i rapporti tra il Riina e Mariano Agate erano "buoni", come lo erano con "tutti i trapanesi quasi"; egli non ha, poi, saputo indicare se Riina Salvatore avesse "un canale" per mettersi in contatto con Agate Mariano, durante la detenzione in carcere di quest'ultimo.

Sinacori Vincenzo ha, poi, dichiarato di avere iniziato a collaborare con lo Stato nel 1996 e a distanza di due mesi dall'arresto, perché "voleva cambiare vita"; ha, inoltre, precisato che, all'inizio della sua collaborazione, era indagato per omicidi ma non aveva ancora riportato nessuna condanna definitiva.

Nel corso della collaborazione - egli ha aggiunto - ammise i fatti di cui era stato accusato (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 111 - 112).

Nella "provincia" di Trapani - ha riferito il Sinacori - esisteva la "commissione provinciale" che non era, tuttavia, "autonoma" perché "dipendeva" da Salvatore Riina.

La "commissione provinciale" era formata dai "capimandamento" e dal "capo provinciale"; l'organo - ha ribadito il collaboratore - "non era autonomo perché non si faceva niente senza il consenso di Riina Salvatore" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 112 - 113).

FC-

I "mandamenti" della "provincia" di Trapani erano quelli di Castelvetrano (il cui capo era Francesco Messina Denaro); di Mazara ("capomandamento" era Agate Mariano, "reggenti", dopo l'arresto dell'Agate, furono nominati Tamburello e "Mastro Ciccio"), di Alcamo ("capomandamento" era Vincenzo Milazzo) e di Trapani ("capomandamento" fu Nicolò Bucciardi e, alla sua morte, Vincenzo Virga).

Egli ha, quindi, delineato le competenze della "commissione provinciale" nel modo che segue: "Ma le competenze erano... si riunivano se c'erano da discutere... da prendere provvedimenti, da... però erano sempre indirizzati... era il Riina che organizzava le riunioni, era lui che mandava a chiamare o a Messina Denaro Francesco o a mastro Ciccio e gli diceva: <<Fate la riunione e parlate di...>>, erano dettate da Riina Salvatore tutte le riunioni provinciali".

Il collaboratore ha, poi, precisato che la "commissione provinciale" non aveva una competenza specifica ma si occupava di risolvere i "problemi che man mano venivano a crearsi" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 113 - 115).

Le riunioni, nei primi anni '80, si svolgevano regolarmente; successivamente, a causa dell'insorgere del fenomeno dei collaboratori di giustizia, diventarono rare; egli, durante il periodo della "reggenza" del "mandamento", aveva partecipato a "diverse" riunioni, tra le quali ha indicato quella in cui furono discusse le vicende dei Salvo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 115 - 117).

Ha, quindi, riferito il collaboratore che nella "provincia" di Trapani era necessario il "consenso" di Riina Salvatore per l'esecuzione di omicidi nei confronti di uomini delle istituzioni; non era, invece, necessaria una preventiva deliberazione della "provincia", potendo il "rappresentante" della "provincia", o anche un

FC

“capomandamento”, parlare direttamente con Salvatore Riina; era quest’ultimo a informare, poi, il capo del “mandamento” del luogo in cui doveva essere consumato l’omicidio (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 117 - 119).

Patti Antonio - ha, infine, dichiarato Sinacori Vincenzo - era “capodecina” di Marsala e lo aveva chiamato in correità per alcuni fatti delittuosi (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 121).

2. Sinacori Vincenzo fu dapprima “soldato” della “famiglia” di Mazara del Vallo e fu, poi, nominato “reggente” di quella “famiglia” e del “mandamento” di Mazara del Vallo.

Il suo organico inserimento nel sodalizio mafioso e la carica da lui rivestita, che gli consentiva la partecipazione alle riunioni della “commissione provinciale” di Trapani, spiegano ampiamente le conoscenze dirette che egli ha potuto avere di esponenti di “Cosa Nostra” della “provincia” di Trapani.

Il collaboratore ha, infatti, saputo delineare, in termini che hanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, la struttura di “Cosa Nostra” e la suddivisione in quattro “mandamenti” della “provincia” di Trapani.

Egli ha, inoltre, indicato, con precisione, i “capimandamento”, succedutisi dallo inizio degli anni ’80 alla data del suo arresto e le sue dichiarazioni anche in questo caso, hanno trovato conferma in quelle di altri collaboratori di giustizia.

Anche nei confronti di Sinacori Vincenzo deve, quindi, essere espresso un giudizio positivo in relazione alla sua credibilità soggettiva.

Egli non ha reso dichiarazioni sul fatto specifico, oggetto di questo processo, essendosi limitato a riferire che l'omicidio del magistrato era stato "voluto" da Riina Salvatore che esercitava una vera e propria egemonia nella "provincia" di Agrigento.

Coerenti con le altre acquisizioni processuali sono state, inoltre, le dichiarazioni da lui rese sulla figura del Riina e di Agate Mariano e sui "buoni" rapporti tra i due imputati.

Va, infine, rilevato - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate al collaboratore dalla comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.



**CAPITOLO X****DICHIARAZIONI RESE DA PATTI ANTONIO****A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.**

1. Patti Antonio ha dichiarato di avere partecipato, "nei primi anni '80, a "un tentativo di omicidio" ai danni del dott. Ciaccio Montalto.

Il collaboratore ha, poi, riferito di avere ricevuto una visita - nella sua abitazione di Marsala, situata in via Colajanni - da parte di Vincenzo Milazzo; questi "voleva uccidere il giudice Ciaccio Montalto"; era presente anche il suo "capofamiglia", Vincenzo D'Amico.

La stessa sera fu fatto un "appostamento", cui parteciparono Giovanni Leone, Giovanni Bastone, Calcedonio Bruno e Vito Parisi, quest'ultimo era "della famiglia" di Paceco; i primi tre erano, invece, del "mandamento" di Mazara del Vallo e appartenevano a "Cosa Nostra".

Leone Giovanni era, in particolare, "capodecina"; Bruno Calcedonio era stato nominato "reggente" del "mandamento" di Mazara del Vallo, con l'accordo di Mariano Agate (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 133 - 134).

Dalla sua abitazione di Marsala egli, assieme a Vincenzo Milazzo e a bordo della sua autovettura Ritmo 60, si recò a Valderice, dove li aspettavano Ignazio Pollina e Vito Mazzara (che facevano parte della "famiglia" di Valderice); quest'ultimo era il nipote di Vincenzo Virga ("capomandamento" di Trapani) e dello stesso Ignazio Pollina.

A Valderice, con un'autovettura rubata, si erano recati anche Giovanni Leone, Giovanni Bastone, Calcedonio Bruno e Vito Parisi.

Erano tutti armati e Vito Parisi, in particolare, era stato chiamato perché sapeva usare bene il mitra.

Vincenzo Milazzo si allontanò per andare a "controllare il giudice" e tornò dopo circa mezz'ora; gli altri aspettarono un po' di tempo; quindi Milazzo Vincenzo ritornò e poco dopo disse loro di andare via perché l'omicidio sarebbe stato eseguito l'indomani mattina a Trapani nel bar, situato vicino al Tribunale, dove il dott. Ciaccio Montalto aveva l'abitudine di prendere il caffè (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 123 - 126).

Il collaboratore ha, nel corso dell'esame, precisato che era Vincenzo Milazzo a conoscere l'abitazione del magistrato ed ha aggiunto: "era lui (il Milazzo) che andava con la macchina solo per vedere... a controllarlo e noi aspettavamo là. Prima in questa casa di Ignazio Pollina e poi siamo... ci siamo appostati in mezzo alla strada, però non si poteva stare perché passavano delle macchine, insomma era un po' rischioso. Noi avevamo le armi" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 137 - 138).

L'omicidio del magistrato fu eseguito dopo quindici o venti giorni dallo "appostamento", cui aveva partecipato il collaboratore.

Patti Antonio ha, quindi, dichiarato che Milazzo Vincenzo voleva uccidere il dott. Ciaccio Montalto perché "questo giudice gli aveva sequestrato dei beni a suo padre" e ce l'aveva con i Milazzo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 126).

Quando fu ucciso il dott. Ciaccio Montalto - ha precisato il collaboratore - il "mandamento" era già a Mazara del Vallo; a Marsala c'era soltanto la "famiglia". FC-

Egli ha, poi, riferito di non avere conosciuto, come "uomini d'onore", Calcara Vincenzo, Spatola Rosario e Zichitella Carlo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 127 - 129).

Patti Antonio ha, quindi, dichiarato di avere parte della "famiglia" di Marsala dal mese di ottobre del 1979, essendo stato ritualmente affiliato dopo aver commesso il suo primo omicidio nel febbraio o nel marzo di quello stesso anno.

Egli, dopo qualche mese dall'affiliazione fu nominato "capodecina"; carica che ricoprì sino al giugno del 1995, quando iniziò a collaborare con lo Stato (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 129 e 147 - 148).

"Capofamiglia" era, all'epoca del suo ingresso in "Cosa Nostra", Vincenzo D'Amico; questi, che mantenne la carica fino al giorno della sua scomparsa, fu avvisato quando Milazzo Vincenzo lo chiamò a partecipare all'agguato (non portato a termine) nei confronti del dott. Ciaccio Montalto.

Il collaboratore, rispondendo a una domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se fosse stato informato anche il "capomandamento", ha dichiarato: "In queste circostanze, siccome si trattava di un giudice, non è che si va a ammazzare un giudice così, la mattina si alza Vincenzo Milazzo solo e va a ammazzare il giudice; lui doveva informare a tutta la *provincia* per regola di *Cosa Nostra*. La *provincia* di Trapani lui la doveva informare" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 129 - 130).

Patti Antonio ha, quindi, dichiarato che la "provincia" di Trapani era formata da quattro "mandamenti"; "capo provinciale" era Francesco Messina Denaro; Virga Vincenzo era il "capomandamento" di Trapani; Mariano Agate era a capo del "mandamento" di Mazara del Vallo e, essendo detenuto, era stato sostituito da

Calcedonio Bruno (soprannominato "l'architetto"); Vincenzo Milazzo era a capo del "mandamento" di Alcamo (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 130 - 131).

Il collaboratore, rispondendo a una domanda del presidente della Corte, ha confermato che il detenuto non perde la carica, rivestita in "Cosa Nostra" da libero ed ha aggiunto che il "reggente" - secondo la regola, vigente in "Cosa Nostra" ed effettivamente osservata - aveva l'obbligo di informare la persona che egli sostituiva, "capomandamento" o "rappresentante" della "famiglia" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 150 - 151).

Gli affiliati, più vicini a Salvatore Riina e che facevano parte della corrente dei "corleonesi", erano quelli di Mazara del Vallo; lo era, in particolare, Mariano Agate.

Questi, ha precisato il collaboratore: "Nella *provincia* era uno che contava, uno che poteva disporre di tutto, uno che comandava più di Ciccio Messina Denaro", vale a dire, del "rappresentante" della "provincia" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 131 - 132).

La forza, in seno a "Cosa Nostra", di Mariano Agate era dovuta all'amicizia con Salvatore Riina, "perché" - ha precisato Patti Antonio - "Mariano Agate e Totò Riina c'era... c'è un'amicizia di trent'anni fa, di trent'anni. Questo l'ho sentito io con i miei orecchi in un pranzo che abbiamo fatto e Totò Riina ha detto questo" (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 129 - 133).

I rapporti tra il Calcedonio, il Bastone, il Leone e Mariano Agate sono stati definiti "buoni" dal collaboratore, che ha aggiunto: "Sì, sì. Guardi, i rapporti fra Calcedonio, Bastone e Giovanni Leone con Mariano Agate nella *famiglia* di

Mazara del Vallo da una vita che si fanno omicidi assieme in cui io ho partecipato, a scaricare della droga in cui ho partecipato con queste persone che ho parlato adesso e anche Mariano Agate. Questi sono quelli che ricordo adesso” (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 137).

Patti Antonio ha, poi, precisato che, dopo l’omicidio del magistrato, non è sorto nessun contrasto all’interno della “famiglia” e del “mandamento” di Mazara del Vallo.

Peppe Ferro - ha riferito il Patti - gli fu presentato da Mariano Agate, nel 1983 o nel 1984, nel carcere di Trapani dove egli si era recato per portare da mangiare al suo “capofamiglia”, Vincenzo D’amico (cosa che faceva ogni settimana).

Ha, quindi, proseguito il collaboratore: “Allora questi erano là a Trapani e io gli portai... gli portavo il mangiare ogni settimana. In un occasione mi di... Mariano Agate da dove si passava il mangiare, da una botola dove si fanno... dove aspettano le persone per il colloquio, allora lui mi ha fatto un segnale, dici: <<Gira dall’altro lato>>, che c’era una finestra e dava al cortile del carcere, e me lo presentò a Peppe Ferro in carcere. (?) detto la stessa cosa, che a Peppe Ferro lo avevano fatto *uomo d’onore*, l’avevano fatto entrare in *Cosa Nostra* proprio in carcere” (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 138 - 139).

Luppino Giuseppe (esaminato dalla Corte il 31.3.1998) faceva parte della “famiglia” di Campobello di Licata ed aveva partecipato, assieme allo stesso collaboratore, all’omicidio di Pino Lala (ordinato da Mariano Agate), a un altro omicidio a Campobello di Mazara e a un duplice omicidio a Castelvetro, in occasione del quale il Luppino fu arrestato assieme a Giuseppe Funari (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 139 - 140).

Patti Antonio ha, infine, dichiarato di avere iniziato a collaborare, su invito della madre che era molto religiosa e per dare un avvenire migliore ai suoi due figli (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 148 - 149).

All'inizio della collaborazione, egli ha aggiunto, era stato già condannato all'ergastolo, con sentenza irrevocabile, per un omicidio (cfr. verb. ud. 31.3.1998, trascrizioni, pag. 149 - 150).

2. Patti Antonio, ritualmente affiliato nella "famiglia" di "Cosa Nostra" di Mazara del Vallo nel 1979, fu, dopo pochi mesi, nominato "capodecina" di quella "famiglia".

Il suo organico inserimento nel sodalizio mafioso, la carica da lui rivestita e le funzioni di killer, svolte anche nell'interesse di altre "famiglie", spiegano agevolmente la sua partecipazione all'agguato (in quell'occasione non portato a termine) compiuto contro il dott. G. G. Ciaccio Montalto.

L'organico inserimento nel sodalizio mafioso giustifica, inoltre, le conoscenze dirette che egli ha potuto avere di esponenti di "Cosa Nostra" della "provincia" di Trapani e delle regole che governavano l'associazione mafiosa.

Anche Patti Antonio ha, infatti, saputo delineare, in termini che hanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia (e, in particolare, in quelle di Ferro Giuseppe, Sinacori Vincenzo, Milazzo Francesco e Brusca Giovanni) la suddivisione in quattro "mandamenti" della "provincia" di Trapani, nonché l'indicazione dei "capimandamento" e dei "reggenti", tra i quali il Patti ha menzionato anche Sinacori Vincenzo che, assieme a Mangiaracina Andrea, sostituì Agate Mariano, durante la detenzione del 1992.

Sentenza di Appello "Omicidio Ciaccio Montalto" - Cap. X -  
Dichiarazioni rese da Patti Antonio a norma dell'art. 210 c.p.p.

FC -

Anche nei confronti di Patti Antonio deve, quindi, essere espresso un giudizio positivo in relazione alla sua credibilità soggettiva.

Le sue dichiarazioni sul primo agguato ai danni del magistrato appaiono rilevanti anche per la ricostruzione del fatto specifico in esame, soprattutto per la indicazione delle "famiglie" che avevano preso parte all'esecuzione materiale dell'attentato.

Coerenti, inoltre, con le altre acquisizioni processuali sono state le dichiarazioni da lui rese sulla figura del Riina e di Agate Mariano e sui rapporti di intensa amicizia tra i due imputati.

Va, infine, rilevato - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate Patti Antonio dalla comune militanza nello stesso sodalizio mafioso.

FC-

## CAPITOLO XI

## DICHIARAZIONI RESE DA MILAZZO FRANCESCO GIUSEPPE

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Milazzo Francesco Giuseppe ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Paceco dalla fine del 1973 o dall'inizio del 1974, quando "rappresentante" della "famiglia" era Vito Sucameli; questi fu, poi, sostituito, come "rappresentante", da Alberto Mancuso e come "capocircondario" da Nicola Gucciardi (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 26 - 27).

Al Mancuso subentrò Salvatore Alcamo che - secondo il Milazzo - era ancora il "rappresentante" della "famiglia" di Paceco (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 41).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che la "famiglia" di Paceco, sin dalla metà degli anni '70, aveva deciso di uccidere il dott. Ciaccio Montalto; il progetto non fu realizzato per l'opposizione di Totò Minore.

Questi disse che il magistrato non doveva essere "toccato" senza, tuttavia, specificare il motivo del suo veto (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 27 - 28 e 36).

Milazzo Francesco Paolo ha, inoltre riferito che Vito Sucameli, il quale era anche allora il "rappresentante" della "famiglia", lo incaricò di indicare l'abitazione che il magistrato aveva a Trapani, di fronte al Tribunale.

Il collaboratore ha ricordato che furono in quattro ad andarlo a prendere (e tra questi c'era sicuramente Vincenzo Milazzo); egli indicò ai quattro la casa del magistrato e fu riaccompagnato a casa.

FC-



Gli altri tre erano "uomini d'onore" e persone da lui già conosciute; non era sicuro di ricordare bene ma si trattava di affiliati della "famiglia" di Mazara del Vallo e, in particolare, di Calcedonio Bruno, Giovanni Leone e Andrea Gangitano (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 38 - 40).

Vincenzo Milazzo, ha precisato il collaboratore, fu successivamente nominato "rappresentante" della "famiglia" di Alcamo; fatto che egli apprese anche da Messina Francesco ("mastro Ciccio").

Vincenzo Milazzo fu sostituito, forse durante un periodo di detenzione, da Caradonna; fu, poi, nominato "rappresentante" della "famiglia" di Alcamo, Peppe Ferro (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 50 - 51 e 66 - 68).

"Il sopralluogo" - ha precisato il collaboratore - avvenne "quasi alla fine del 1982" e prima che egli si desse alla latitanza, avendo, nel frattempo, ricevuto un ordine di cattura (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 28 - 30).

Nel periodo in cui fu effettuato il "sopralluogo" - ha precisato il collaboratore - la "famiglia" di Paceco non sapeva che il magistrato avesse una casa anche a Valderice (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 35 - 36).

Il dott. Ciaccio Montalto doveva essere ucciso dalla "famiglia" di Paceco perché faceva "il giudice, il poliziotto e l'istigatore" e diceva in giro che, se fosse dipeso da lui, avrebbe distrutto con le ruspe il paese di Paceco (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 27 - 28 e 33 - 34).

Il collaboratore ha indicato, tra gli esponenti della "famiglia" di Mazara del Vallo, Mario Agate, Messina Francesco, Cacciatore Bruno, Tumbarello, Gancitano, Leone ed altri; ha, inoltre, precisato di avere conosciuto Sinacori Vincenzo che,

FC

“negli ultimi tempi”, era stato nominato “rappresentante” della “famiglia” di Mazara del Vallo.

“Rappresentanti” della “famiglia” di Mazara del Vallo erano stati, nel tempo, anche Mariano Agate, cui era subentrato il Tumbarello; era stato, quindi, nominato Messina Francesco, chiamato “mastro Ciccio”; a costui era subentrato il Sinacori (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 30 - 32).

“Capocircondario” (termine sostanzialmente equivalente a “capomandamento”) era Vincenzo Virga; questi era subentrato a Cola Gucciardi che, a sua volta, aveva sostituito Totò Minore, subentrato, per pochissimo tempo, a Vito Sucameli il quale, per vicende familiari, venne poi “buttato fuori” da “Cosa Nostra” (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 43 - 46).

Nel 1982, quando fu eseguito il “sopralluogo” per individuare l’abitazione del dott. G. G. Ciaccio Montalto, “capocircondario” di Paceco era Vito Sucameli; “rappresentante provinciale” era Francesco Messina Denaro, successivamente sostituito dal figlio Matteo (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 46 e 51 - 52). Il collaboratore non ha ricordato se al momento del “sopralluogo” Agate Mariano fosse ancora il “rappresentante” della “famiglia” di Mazara del Vallo; ha, però, precisato che l’Agate era allora detenuto ed era stato sostituito dal Tumbarello (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 54 - 56).

Milazzo Francesco Giuseppe ha, quindi, delineato la figura di Agate Mariano come di una persona che godeva, in seno a “Cosa Nostra”, di una grande stima ed ha aggiunto che una proposta fatta dall’Agate, anche se costui era detenuto, era accolta senza discussione dagli altri affiliati: “basta che Mariano Agate - ha

FC-

affermato il collaboratore - "manda a dire una cosa, si fa cosa dice Mariano Agate" (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 57 - 58).

Il magistrato - ha precisato il collaboratore - fu ucciso dopo l'eliminazione di Totò Minore; finché questi rimase in vita il dott. Ciaccio Montalto "fu rispettato" (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 36 - 37).

Milazzo Francesco Paolo ha, quindi, dichiarato di avere iniziato a collaborare pochi giorni dopo il suo arresto, avvenuto nel luglio del 1997, per "uscire" da "Cosa Nostra", in maniera definitiva, e "per la famiglia"; nel corso della sua collaborazione egli ha confessato di avere partecipato a gravi delitti, compresi alcuni omicidi (cfr. verb. ud. 8.4.1998, trascrizioni, pag. 37 - 38).

2. Milazzo Francesco Paolo è stato ritualmente affiliato nella "famiglia" di "Cosa Nostra" di Paceco, tra la fine del 1973 e l'inizio del 1974, rimanendo semplice "soldato".

Ciò spiega agevolmente la più approfondita conoscenza delle vicende della "famiglia" di Paceco e una minore conoscenza dei fatti in cui la sua "famiglia" di appartenenza non era direttamente coinvolta; spiega, inoltre, alcune lacune nel delineare la struttura di "Cosa Nostra" e nell'indicazione degli esponenti dei "mandamenti" della "provincia" di Trapani; per il resto le sue dichiarazioni confermano quelle degli altri collaboratori di giustizia e, sotto altro profilo, appaiono compatibili con il ruolo di "soldato" rivestito dal collaboratore.

Va, poi, sottolineata la sua partecipazione al "sopralluogo" compiuto per la individuazione dell'abitazione che il dott. Ciaccio Montalto aveva a Trapani,

anche per la coincidenza di tre delle quattro persone indicate da Patti Antonio come partecipanti a un altro "appostamento" eseguito in Valderice.

Le sue dichiarazioni sul "sopralluogo" appaiono, sotto altro profilo, rilevanti per la ricostruzione del fatto specifico in esame, soprattutto per l'indicazione delle "famiglie" che al "sopralluogo" ebbero a partecipare.

Anche nei confronti di Milazzo Francesco Giuseppe deve, quindi, essere espresso un giudizio positivo in relazione alla sua credibilità soggettiva.

Coerenti, inoltre, con le altre acquisizioni processuali sono state le dichiarazioni da lui rese sulla figura di Agate Mariano.

Va, infine, rilevato - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e, soprattutto, nei confronti dei due imputati, non avendo il collaboratore reso dichiarazioni sul delitto, oggetto di questo processo.

FC-

## CAPITOLO XII

## DICHIARAZIONI RESE DA FERRO GIUSEPPE

## A NORMA DELL'ART. 210 C.P.P.

1. Ferro Giuseppe ha dichiarato di avere fatto parte della "famiglia" di "Cosa Nostra" di Alcamo, dapprima come "soldato semplice" e, dalla fine di luglio o dall'inizio di settembre del 1992 al giorno del suo arresto (avvenuto il 4 dicembre 1992), come "capomandamento".

Egli ha, nel corso dell'esame, precisato di essere entrato in "Cosa Nostra" e di essere stato ritualmente affiliato nel settembre o nell'ottobre del 1981, mentre era detenuto nel carcere di Trapani; l'affiliazione avvenne per volere di Buccellato Nicola (che era il "capoprovinciale") che lo aveva fatto sapere a Vito Sucameli, detenuto assieme allo stesso Ferro Giuseppe.

Alla cerimonia, svoltasi secondo il solito rituale della "punciuta" del dito e del "bruciamento" di un'immagine sacra ("santina"), parteciparono Vito Sucameli, che fu il suo "padrino", il genero di costui, Girolamo Marino, Vito Parisi e, forse, Turiddu (Salvatore) Alcamo, tutti detenuti nella stessa cella.

L'affiliazione rituale - ha precisato il collaboratore - avvenne dopo l'uccisione, consumata a Firenze, del padre di Milazzo Vincenzo (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 7 - 8, 48, 72 - 73).

Egli divenne "uomo d'onore" della "famiglia" di Alcamo, i cui "reggenti" erano Nicolò Manno e Gaspare Sciacca; fu Vito Sucameli a fargli i nomi dei "reggenti", a dirgli che la "famiglia" di Alcamo era stata sciolta e che "dipendeva da lui".

FC-

La "guerra di mafia" aveva, infatti, provocato una spaccatura all'interno della "famiglia" e, mentre alcuni si erano schierati con Filippo Rimi, altri, come Nicolò Manno, i fratelli Sciacca e Stefano Milotto appoggiavano il "capoprovinciale", Cola Buccellato, nella cui corrente fu inserito lo stesso Ferro Giuseppe (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 73 - 76).

Uscito dal carcere nel 1984 per un permesso, egli ebbe un incontro con Riina Salvatore (cui aveva contribuito lo stesso Mariano Agate); fu organizzato un pranzo (una "mangiata", secondo l'espressione del collaboratore) e gli furono presentati Turiddu (Salvatore) Tamburello di Mazzara e Francesco Messina ("mastro Ciccio u muraturi").

Riina Salvatore gli disse che era stata costituita la "famiglia" di Alcamo, a capo della quale c'era Milazzo Vincenzo, e che ormai dominava la corrente di Cola Buccellato, legata allo stesso Riina (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 76 - 80).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato di avere conosciuto, ancor prima di essere stato arrestato, Riina Salvatore, Mariano Agate e Vincenzo D'amico. Egli ha diffusamente narrato che, dopo avere ucciso, nel febbraio del 1976, Accardo Stefano (che lo aveva ingiustamente accusato del sequestro Campisi, informando anche i carabinieri, secondo quanto gli era stato riferito da Nino Rimi), subì, dopo un mese, un attentato (in seguito al quale fu ucciso Messina Silvestro che con lui aveva partecipato all'omicidio dell'Accardo).

Egli si rivolse, quindi, a suo "compare", Costantino Damiano, il quale chiese l'intervento di Riina Salvatore, di cui era un amico; conobbe, poi, molti esponenti di "Cosa Nostra" di Castellammare, lo stesso Nicola Buccellato, Totò (Salvatore)

FC-

Minore ed altri; la vicenda che lo riguardava fu "sistemata" ma gli fu chiesto - tramite Totò Minore, Nicola Miceli, Giuseppe Maiorana e Franco Buccellato - di uccidere Vito Vanutelli.

Egli accettò la proposta ma l'omicidio allora non fu eseguito perché fu catturato dai carabinieri nella campagna, in cui trascorreva la latitanza, mentre aspettava il Vanutelli per ucciderlo.

Per preparare l'attentato al Vanutelli si erano svolte alcune riunioni, alle quali aveva partecipato anche Riina Salvatore (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 49 - 70).

"Capofamiglia", antecedentemente alla sua nomina a "capomandamento" (1992), era stato Vincenzo Milazzo, successivamente eliminato con la partecipazione dello stesso Ferro Giuseppe (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 8).

Egli fu nominato "capomandamento" durante una riunione, svoltasi a Mazara del Vallo, alla quale avevano partecipato i "capimandamento" della "provincia" di Trapani (Matteo Messina Denaro, in sostituzione del padre ammalato che era "capomandamento" di Castelvetro e "capoprovinciale" di Trapani; Sinacori Vincenzo, "vice" di Mariano Agate, allora detenuto, che era "capomandamento" di Mazara del Vallo; un'altra persona, della quale non ha ricordato il nome e Vincenzo Virga che era il "capomandamento" di Trapani ed era subentrato a Cola Gucciardi), Riina Salvatore, Giovanni Brusca, Nino Gioè e Gino Calabrò (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 82 - 91).

Il collaboratore ha, quindi, riferito di essere stato ristretto nel carcere di Trapani nel 1974, di essere stato trasferito, prima, a Lecce, dove rimase per tre mesi e, quindi, a Palermo, dove fu detenuto per qualche anno.

Egli fece, quindi, ritorno nel carcere di Trapani, dove rimase sino al 1984; in quest'ultimo carcere ebbe modo di vedere il dott. Ciaccio Montalto che vi si recava per ragioni d'ufficio.

Ferro Giuseppe ha dichiarato che il magistrato era stato ucciso perché "Cosa Nostra" lo vedeva come "un ribelle" e perché "sempre l'aveva con la famiglia di Paceco" (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 9, 18 e 35 - 36).

Egli ha, in particolare, riferito che nel 1979 fu ucciso "un certo Incandela"; il dott. Ciaccio Montalto fece arrestare Vito Sucameli, "capomandamento" di Paceco, il genero di costui, Girolamo Marino (soprannominato "il nano") e Vito Parisi, benché "Cosa Nostra" fosse completamente estranea al delitto, tanto che lo stesso Vito Sucameli aveva cercato di individuare l'assassino dell'Incandela, un ragazzo che faceva l'idraulico e che aveva eseguito delle riparazioni per lo stesso Sucameli.

Il dott. Ciaccio Montalto aveva, inoltre, tratto in arresto, per reticenza, due testimoni (un barbiere e un altro che si chiamava Giovanni Genovese) perché voleva che fosse accusato il Sucameli; di ciò gli esponenti del sodalizio mafioso erano convinti perché il magistrato, non volendo Giovanni Genovese scendere nella sala del carcere per l'interrogatorio, si recò nella cella del detenuto.

Anche in occasione di un precedente omicidio, avvenuto nel 1976 o nel 1977, il dott. Ciaccio Montalto aveva fatto arrestare molti esponenti della "famiglia" di Paceco (Vito Sucameli e suo figlio, Turiddu Alcamo, Mommo Marino, il fratello di costui e Vito Parisi), in seguito all'omicidio di un "certo Milazzo" (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 8 - 13, 18 e 125 - 126).

FC-



Il Sucameli, il genero di costui e Parisi Vito furono scagionati dall'accusa di essere stati gli autori dell'omicidio dell'Incandela e, dopo alcuni mesi, furono scarcerati.

Dopo la loro scarcerazione, vi fu, tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, una riunione dei "capimandamento" che allora erano: Vito Sucameli per Alcamo; Francesco Messina Denaro per Castelvetro; Mariano Agate per Mazara del Vallo e, forse, Gucciardi per Trapani.

Il "rappresentante" della "provincia" era Cola Buccellato di Castellammare.

Questi fu estromesso, per volontà di Riina Salvatore, dopo la morte di Totò Minore e del dott. Ciaccio Montalto, secondo quanto Agate Mariano aveva comunicato, davanti allo stesso Ferro, allo stesso Buccellato nel carcere di Trapani dove i tre erano detenuti; gli subentrò nella carica Francesco Messina Denaro (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 92 - 100 e 143 - 144).

Oggetto della riunione, svoltasi tra la fine del 1979 e l'inizio del 1980, fu l'omicidio del dott. Ciaccio Montalto, che fu in effetti deliberato; l'esecuzione fu, tuttavia, condizionata, su proposta del Sucameli, all'approvazione di Totò Minore, benché questi non fosse un "capomandamento" ma soltanto il "rappresentante" della "famiglia" di Trapani.

Totò Minore, il quale era però amico del padre del dott. Ciaccio Montalto (anche questi magistrato), si oppose all'omicidio, non ravvisandone la necessità e pensando di potere "avvicinare" il dott. Ciaccio Montalto, secondo quanto fu riferito a Ferro Giuseppe da Mommo Marino e, forse, da Mariano Agate.

Della riunione - ha precisato il collaboratore - gli avevano, invece, parlato nel 1981 e dopo la sua affiliazione, sia Mommo Marino, che si lamentava del fatto

che il magistrato non era stato ucciso per il veto posto dal Minore, sia, in altre occasioni, Mariano Agate (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 12 - 22, 36 - 37 e 126 - 130).

Totò Minore non voleva la morte del magistrato che, invece, perseguiva la "famiglia" di Paceco.

Ha, infatti, affermato il Ferro, rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero che gli ha chiesto se il Minore volesse uccidere il dott. Ciaccio Montalto: "No, se Totò Minore fosse ancora vivo, Ciaccio Montalto fosse (sarebbe) ancora vivo, signor giudice; stia tranquillo. Dopo ca murì Totò Minore l'ammazzà a Ciaccio Montalto", in italiano: Ciaccio Montalto fu ucciso dopo l'omicidio di Salvatore Minore (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 20).

E, nel corso dell'esame, egli ha precisato che Totò Minore fu ucciso qualche mese prima dell'omicidio del dott. Ciaccio Montalto e, in particolare alla fine di novembre o all'inizio di dicembre del 1992, secondo quanto gli era stato confidato da Mariano Agate, che lo aveva saputo da Francesco Messina ("mastro Ciccio") o attraverso i colloqui con il fratello Battista, e da esponenti della "famiglia" di Trapani (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 44 - 45, 134 - 135).

Il primo maggio del 1982 Mariano Agate fu nuovamente arrestato e fu condotto nel carcere di Trapani; il 18 o il 20 agosto di quell'anno, un brigadiere delle guardie carcerarie fu bagnato, secondo Ferro Giuseppe fortuitamente, mentre alcuni "picciotti" si rincorrevano, spruzzandosi addosso l'acqua con una bottiglia (un gioco che era stato ideato da Mariano Agate).

FC-

Il brigadiere, che era particolarmente rigoroso, ordinò a una guardia carceraria di fare il rapporto a tutti i detenuti che si trovavano vicini alla ringhiera del secondo piano, da dove era stata spruzzata l'acqua.

Furono, in particolare, denunciate sette persone: lo stesso Ferro Giuseppe, Parisi Vito, Mariano Agate, uno dei Rinzivillo di Gela (esponenti della "famiglia" di Cosa Nostra di quella città), Orazio Puccio e un cugino di costui, Michele Ermanno ed un altro detenuto, di nome Michele.

Il rapporto fu trasmesso alla Procura della Repubblica di Trapani e il dott. Ciaccio Montalto, cui venne assegnato il procedimento, spiccò un mandato di cattura nei confronti di tutte le persone denunciate per oltraggio.

Ermanno Michele, che era stato scarcerato, fu nuovamente tratto in arresto e ricondotto nel carcere di Trapani.

Mariano Agate andò su tutte le furie sia perché si sentiva responsabile del fatto che il gioco da lui ideato era tramutato in tragedia, essendo stato arrestato l'Ermanno, padre di quattro o cinque figli, sia perché l'arresto incideva in modo negativo sul suo prestigio; disse allora, riferendosi al dott. Ciaccio Montalto: "Ciaccino finalmente arrivò alla stazione" e, in relazione al veto posto da Totò Minore per l'uccisione del magistrato: "Ora la riserva a Totò Minore ci la livu iu (tolgo io il veto posto da Totò Minore)".

Nel dicembre di quello stesso anno (1982) Mariano Agate disse allo stesso Ferro Giuseppe: "Ni sti iorna Ciaccino si nni va, Pippu", tradotto letteralmente in italiano: "Tra pochi giorni il dott. Ciaccio Montalto andrà via".

In effetti, ha osservato il collaboratore, il magistrato fu ucciso verso il 10 gennaio 1983 ed ha aggiunto che, dopo quanto gli aveva detto Mariano Agate, ogni volta

che vedeva il dott. Ciaccio Montalto nell'ufficio della matricola del carcere, lo guardava come "un morto che cammina".

Il collaboratore ha, nel corso dell'esame, precisato che Mariano Agate non gli parlò di un'altra riunione ed ha aggiunto che una nuova riunione non era necessaria, essendo già stata deliberato l'omicidio del giudice, la cui esecuzione era stata soltanto sospesa (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 22 - 32, 131 - 133 e 137 - 139).

Il collaboratore ha, quindi, riferito che i rapporti tra Mariano Agate e Salvatore Riina c'erano già nel 1976, anno in cui egli fu presente a un incontro tra i due.

Ferro Giuseppe ha, poi, così definito i rapporti tra il Riina e l'Agate: "Di quello che so io, i rapporti buonissimi erano: non si faceva cosa se prima non lo sapeva Totò Riina. Non è che poteva muovere Mariano una cosa di testa sua; se non lo sapeva Totò Riina non la muoveva 'sta cosa" e, subito dopo: "Mariano è attaccato intimo con Totò Riina; non muoveva una foglia se prima non l'avesse saputo Totò Riina; di questo sicuramente alla lettera".

Agate Mariano, d'altra parte, fu sempre "rispettatissimo" a Palermo, anche dopo la nomina a "capoprovinciale" di Francesco Messina Denaro (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 32 - 33, 144 e 147 - 148).

Il collaboratore ha, inoltre, dichiarato che Salvatore Riina, dopo la cosiddetta guerra di mafia e l'eliminazione dei Rimi, "aveva in mano" tutto a Trapani; egli si è detto anche convinto, pur non essendogli stato mai riferito da Mariano Agate, che Salvatore Riina aveva autorizzato l'omicidio del magistrato ed ha, al riguardo, affermato: "Non è che poteva morire Ciaccio Montalto se non lo sapeva Totò Riina" (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 33 - 35).

FC-

Egli, nel corso dell'esame, ha ribadito che Riina Salvatore era stato sicuramente informato anche perché "la guerra di mafia" a Trapani era stata "impostata" da Riina Salvatore che nella "provincia" aveva inviato, per contrastare la corrente dei Rimi, Giovanni Brusca (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 105 - 106).

Ferro Giuseppe ha dichiarato, rispondendo ad alcune domande di un difensore, di avere conosciuto Messina Antonio nel 1976 nel carcere di Trapani, dove il Messina era detenuto perché indagato del sequestro Corleo cui, secondo Ferro Giuseppe, quegli era sicuramente estraneo, così come era estraneo all'omicidio del dott. Ciaccio Montalto e al mondo della "mafia".

Agate Mariano non aveva, inoltre, nessuno contatto con Messina Antonio (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 37 - 42 e 159 - 163).

Egli ha definito "amorevoli" i suoi rapporti con Agate Mariano che lo trattava come un fratello o come un figlio (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 80 - 81).

Il collaboratore ha dichiarato che Mariano Agate era informato nel carcere, attraverso i colloqui con il fratello Battista e con persone che non erano parenti, per la compiacenza del direttore e di una guardia carceraria che registrava come parenti visitatori che tali non erano.

Ferro Giuseppe poté così avere un colloquio con Costantino Damiano, il cui nome non venne registrato (ufficialmente risultava che avesse colloqui con parenti dei quali veniva annotato soltanto il prenome e non il cognome); ebbe colloqui anche con Salvatore Tamburello, Francesco Messina e Calcedonio Bruno che potevano parlare anche con Mariano Agate; ebbe alcuni colloqui, grazie alla guardia

FC-

carceraria anche nell'ufficio del direttore, con Francesco Messina e Calcedonio Bruno; era anche possibile parlare con avvocati diversi dal proprio difensore.

Durante i colloqui le guardie si mettevano in modo da non potere ascoltarne il contenuto (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 113 - 121).

Ferro Giuseppe ha dichiarato di non avere conosciuto Calcara Vincenzo (di cui non aveva neppure sentito parlare) e Spatola Rosario (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 140 e 158).

Egli ha, inoltre, dichiarato, in relazione alla sua scelta di collaborare con lo Stato, che era già entrato in crisi dopo che il figlio, del tutto estraneo a "Cosa Nostra", fu tratto in arresto perché implicato nella strage di Firenze del 1993; decise di allontanarsi dal sodalizio mafioso dopo il suicidio del Gambino, una persona cui era "legatissimo" e che stimava molto per l'equilibrio.

Egli si rese consapevole dello sterminio, ordinato da "Cosa Nostra" (dovunque guardavo, ha esclamato il collaboratore, avevo davanti a me dei morti) e decise di allontanarsene (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 148 - 156).

Ferro Giuseppe ha, infine, affermato di avere confessato la partecipazione a dieci omicidi, per alcuni dei quali non era stato neppure sottoposto a indagini (cfr. verb. ud. 10.2.1998, trascrizioni, pag. 164 - 166).

2. Ferro Giuseppe fu ritualmente affiliato nella "famiglia" di "Cosa Nostra" di Alcamo nel 1981, mentre era detenuto nel carcere di Trapani; nel 1992 fu nominato "capomandamento".

La sua lunga militanza in "Cosa Nostra", in cui era organicamente inserito (egli ancor prima di essere ritualmente affiliato aveva partecipato all'omicidio di

FC-

Accardo Stefano, autorizzato dai Rimi), la carica da lui ricoperta e i rapporti con Agate Mariano legittimano la conoscenza di esponenti non solo della "famiglia", alla quale apparteneva, ma anche della "provincia" di Trapani e giustificano ampiamente anche la conoscenza delle vicende da lui narrate, alle quali ha partecipato personalmente o che gli sono state riferite dai protagonisti e, in particolare, da Agate Mariano.

Egli ha, poi, saputo delineare, in termini che hanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia (e, in particolare, in quelle di Patti Antonio, Sinacori Vincenzo e Brusca Giovanni) la suddivisione in quattro "mandamenti" della "provincia" di Trapani, l'indicazione dei "capimandamento" e dei "reggenti" tra i quali il Ferro ha menzionato anche Sinacori Vincenzo che, assieme a un'altra persona (della quale non ha ricordato il nome), sostituì Agate Mariano, durante la detenzione del 1992 e che partecipò alla riunione nella quale egli fu nominato "capomandamento".

Anche nei confronti di questo collaboratore deve, quindi, essere espresso un giudizio positivo in relazione alla sua credibilità soggettiva.

Le sue dichiarazioni sulla fase deliberativa dell'omicidio ai danni del magistrato, sicuramente rilevanti per la ricostruzione del fatto specifico in esame, hanno trovato conferma, come si dimostrerà nel successivo capitolo, in quelle di Milazzo Francesco Paolo, anche in relazione al veto posto da Totò Minore.

Coerenti, inoltre, con le altre acquisizioni processuali sono state le dichiarazioni da lui rese sulla figura di Riina Salvatore e di Agate Mariano e sui rapporti di antica amicizia tra i due imputati.

Il difensore di Agate Mariano ha prodotto il verbale delle dichiarazioni rese da Ferro Giuseppe e da Patti Antonio l'8.11.1989 davanti la Corte di Assise di Trapani, da cui risulta che Ferro Giuseppe ha affermato che Patti Antonio gli fu ritualmente presentato nel 1991, in occasione di un riunione, tenutasi nella sua casa di Castellammare per preparare l'eliminazione del Greco.

Patti Antonio ha, invece, riferito che Ferro Giuseppe gli fu presentato, nel 1983 o nel 1984, nel carcere di Trapani, dove egli si era recato per portare da mangiare al suo "capofamiglia", Vincenzo D'Amico (vedi, *amplius*, cap. X, pag. 74).

La divergenza, sicuramente dovuta a un errato ricordo di uno dei due collaboratori di giustizia, non incide, ad avviso della Corte, sull'attendibilità complessiva dei dichiaranti, posto che entrambi hanno riferito di essere stati presentati come "uomini d'onore" e considerato che dell'organico inserimento di Ferro Giuseppe e di Patti Antonio nel sodalizio mafioso non può dubitarsi.

L'appartenenza alla "famiglia" di "Cosa Nostra" di Alcamo di Ferro Giuseppe ha, poi, trovato conferma nelle dichiarazioni, tra gli altri, di Brusca Giovanni (che lo ha pure indicato come il "reggente" del "mandamento" di Mazara del Vallo dopo l'uccisione di Milazzo Vincenzo) e di Milazzo Francesco Giuseppe.

Va, infine, rilevato - sotto il profilo del disinteresse (inteso come mancanza d'interesse all'accusa) - che dagli atti processuali non è emerso nessun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di motivi di astio o di rancore nei confronti delle persone chiamate in correità e legate Patti Antonio dalla comune militanza nello stesso sodalizio mafioso e, limitatamente a Mariano Agate, anche dall'assidua frequentazione durante la comune detenzione nella stessa cella del carcere di Trapani.